



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Seconda Corte di Assise di Appello di Firenze

Composta dai Signori:

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. <i>Dott.</i> | Alessandro Nencini | <i>Presidente rel.</i> |
| 2. <i>Dott.</i> | Luciana Cicerchia | <i>Consigliere</i> |
| 3. <i>Sig.ra</i> | Elena Perrucci | <i>Giudice Popolare</i> |
| 4. <i>Sig.ra</i> | Lucia Bargelli | <i>Giudice Popolare</i> |
| 5. <i>Sig.ra</i> | Veronica Alessi | <i>Giudice Popolare</i> |
| 6. <i>Sig.ra</i> | Marisa Lippi | <i>Giudice Popolare</i> |
| 7. <i>Sig.ra</i> | Genny Ballerini | <i>Giudice Popolare</i> |
| 8. <i>Sig.</i> | Giovanni Cocco | <i>Giudice Popolare</i> |

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica **Dott. Alessandro Crini**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di rinvio dalla Corte di Cassazione
contro

1) **KNOX Amanda Marie, n. a Seattle (U.S.A.) il 9/7/1987**, elett. dom. c/o
Avv. Luciano Ghirga di Perugia
(Ferm. 6/11/07 det. Perugia – Ord. Cust. Caut. 9/11/07 G.I.P. Trib.
Perugia n. 6671/07 – Ord. scarc. 3/10/11 C. Assise Perugia n. 10/10
r.g. not. 3/10/11)

CONTUMACE

2) **SOLLECITO Raffaele, n. a Bari il 26/3/1984**, res. Giovinazzo (BA),
Via Solferino n. 4 – dom. Bisceglie (BA), Via il Vuolo n. 22 – dom.
leg. –
(Ferm. 6/11/07 det. Perugia – Ord. Cust. caut. 9/11/07 G.I.P. Trib.
Perugia n. 6671/07 r.g. – Ord. scarc. 3/10/11 C. Assise Perugia n.
10/10 r.g. not. 3/10/11 – Ord. appl. misura divieto espatrio 30/1/14
C. Ass.App. Firenze n. 11/13 r.g. not. 31/1/14)

PRESENTE

N. 2 R.Sent.

N. 11/13 Reg. Gen.
N. 9066/07 R. N. R.

Sentenza

In data
30 gennaio 2014

Depositata il
29 APR. 2014

IL FUNZIONARIO CAUTELARIO
Luciano Ghirga

Fatto avviso ai sensi dell'art.
548, 2° comma c.p.p.

il _____

Estratto contumaciale
il _____

Il _____
trasmesso estratto
sentenza per esecuzione
da _____

a: Procura Generale Sede
– Procura Repubblica c/o
Tribunale di

Il _____ fatta
scheda per:

Il _____
trasmessi F.N. all'Ufficio
Recupero Crediti

N. _____ C.P.

IMPUTATI

ENTRAMBI:

A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 573 primo comma n. 5, in relazione al reato sub C) e 577 primo comma n. 4, in relazione all'art. 61 nn. 1 e 5 c.p., per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann, ucciso Kercher Meredith, mediante strozzamento e conseguente rottura dell'osso ioide e profonda lesione alla regione antero-laterale sinistra e laterale destra del collo, da arma da punta e da taglio di cui al capo B), e quindi choc meta emorragico con apprezzabile componente asfittica secondario al sanguinamento (derivato dalle ferite da punta e taglio presenti nelle regioni antero-laterale sinistra e laterale destra del collo e dalla contestuale abbondante aspirazione di materiale ematico), e profittando dell'ora notturna e dell'ubicazione isolata dell'appartamento condotto in locazione dalla stessa Kercher e dalla stessa Knox, oltre che da due ragazze italiane (Romanelli Filomena e Mezzetti Laura), appartamento sito in Perugia, Via della Pergola n. 7, commettendo il fatto per motivi futili, mentre il Guede, con il concorso degli altri, commetteva il delitto di violenza sessuale.

B) del reato di cui agli artt. 110 c.p. 4 Legge n. 110/1975, per avere, in concorso tra loro, portato fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, un grosso coltello da punta e taglio lungo complessivamente cm. 31 (sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, rep. 36).

C) del delitto di cui agli artt. 110, 609 bis e ter n. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann (il Guede esecutore materiale, in concorso con i coimputati), costretto Kercher Meredith a subire atti sessuali, con penetrazione manuale e/o genitale, mediante violenza e minaccia, consistite in manovre di costrizione produttive di lesioni, in particolare agli arti superiori e agli arti inferiori e in zona vulvare (soffusioni ecchimotiche alla faccia anterolaterale della coscia sinistra, lesioni nell'area vestibolare in sede vulvare e area ecchimotica alla faccia anteriore terzo medio della gamba destra), nonché nell'utilizzo del coltello sub B).

D) del delitto di cui agli artt. 110, 624 c.p., perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e C), si impossessavano della somma di € 300,00 circa, di due carte di credito, della Abbey Bank e della Nationwide, entrambe del Regno Unito, e di due telefoni cellulari, appartenenti a Kercher Meredith, sottraendoli alla stessa che li deteneva.

(Fatto da qualificare ai sensi dell'art. 624 bis c.p., stante il riferimento al luogo di esecuzione del reato contenuto nel capo A), qui richiamato).

E) del reato di cui agli artt. 110, 367 e 61 n. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro, simulato il tentato furto con effrazione nella camera dell'appartamento di Via della Pergola 7, abitata da Romanelli Filomena, rompendo il vetro della finestra con una pietra prelevata dalle vicinanze

dell'abitazione che veniva lasciata nella stanza, vicina alla finestra, il tutto per assicurarsi l'impunità dai delitti di omicidio e di violenza sessuale, tentando di attribuirne la responsabilità a sconosciuti penetrati, a tal fine, nell'appartamento.



Fatti tutti avvenuti in Perugia, nella notte fra il 1° e il 2 novembre 2007

KNOX Amanda Marie, inoltre:

F) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 comma 2 e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Questura di Perugia in data 6 novembre 2007, incolpava falsamente Diya Lumumba detto "Patrick" del delitto di omicidio in danno della giovane Kercher Meredith, il tutto al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, anch'egli di colore come il Lumumba.

In Perugia, nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007

A P P E L L A N T I

il P.M. ed entrambi gli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise di Perugia in data 4-5 dicembre 2009 che dichiarava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati ascrittigli sub lettere A), in detto reato assorbito il delitto contestato alla lettera C), nonché sub lettere B), D) limitatamente ai telefoni cellulari ed E) e, per quanto riguarda Knox Amanda Marie, anche del reato ascritte sub lettera F), reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione e, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577 e 61 n. 5 c.p., ad entrambi concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, **li condannava alla pena di anni 26 di reclusione la Knox ed alla pena di anni 25 di reclusione il Sollecito** (p.b. per la continuazione anni 24 di reclusione), nonché ciascuno al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

V. gli artt. 29 e 32 c.p. dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

V. gli artt. 538 e ss. c.p.p. condannava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele al risarcimento, in solido tra loro, dei danni nei confronti delle costituite parti civili John Leslie Kercher, Arline Carol Lara Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, danni da liquidarsi in separata sede e concedeva una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad € 1.000.000,00 ciascuno in favore di John Leslie Kercher e Arline Carol Lara Kercher e ad 800.000,00 ciascuno in favore di Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

condannava Knox Amanda Marie al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Patrick Diya Lumumba, da liquidarsi in separata sede e concedeva una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00 .

Condannava Knox Amanda Marie alla refusione delle spese di costituzione e difesa in favore di Patrick Diya Lumumba che liquidava in complessivi € 40.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Condannava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Aldalia Tattanelli da liquidarsi in separata sede e Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher concedeva alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00.

Condannava gli imputati in solido alla refusione delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile Aldalia Tattanelli che liquidava in complessivi € 23.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

V. l'art. 240 c.p. disponeva la confisca dei corpi di reato.

V. l'art. 530 c.p.p. assolveva gli imputati dalla residua imputazione di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.

R I C O R R E N T I

il P.G., l'imputata Knox Amanda Marie e le parti civili Stephanie Arline Lara Kercher, Lyle Kercher, John Leslie Kercher, John Ashley Kercher, Arline Carol Mary Kercher avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia in data 3/10/2011 che dichiarava Knox Amanda Marie colpevole del reato di cui al capo F), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 368 c.p., la condannava alla pena di **anni 3 di reclusione.**

Confermava, limitatamente a tale capo, le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata e condannava Knox Amanda Marie al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte civile sostenute nel presente grado da Patrick Diya Lumumba, liquidate in complessive € 22.170,00 per diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.


Assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste, respingendo la domanda proposta nei loro confronti dalla parte civile Tattanelli Aldalia.

Ordinava l'immediata liberazione di Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele se non detenuti per altra causa.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza in data 25/3/2013 annullava la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) (in esso assorbito il capo C), B, D, E ed

all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. contestata in relazione al capo F) e rinviava per nuovo giudizio alla Corte di Assise d'Appello di Firenze.

Rigettava il ricorso di Knox Amanda Marie che condannava al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lumumba Diya liquidate nella somma di € 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2 novembre 2007, poco dopo le ore 13.00, veniva rinvenuto nell'immobile di Via della Pergola 7 di Perugia, il cadavere di una ragazza, successivamente identificata per Meredith Kercher, di nazionalità inglese, trasferitasi in Italia a fine estate 2007, nell'ambito del progetto Erasmus, ed impegnata nella frequenza di corsi universitari nella città umbra. Il corpo senza vita era disteso sul pavimento della camera da letto che la ragazza occupava all'interno della abitazione condotta in locazione con altre tre ragazze, appartamento di proprietà di tale Tattanelli Aldalia.

In relazione all'omicidio della ragazza, ed ad altri reati connessi di cui si avrà modo di dire, il Procuratore della Repubblica di Perugia, all'esito della fase delle indagini preliminari, esercitava l'azione penale nei confronti di Amanda Marie Knox, coinquilina della vittima, studentessa universitaria originaria di Seattle (USA), anch'essa impegnata in un progetto di studi in Italia; di Raffaele Sollecito, studente presso la facoltà di ingegneria informatica dell'Università degli Studi di Perugia, legato da una relazione sentimentale con la Knox; ed infine nei confronti di Rudi Herman Guede, cittadino ivoriano residente fino dall'infanzia in Perugia.

Si svolgeva conseguentemente udienza preliminare, nel corso della quale Rudi Herman Guede chiedeva e veniva ammesso al rito abbreviato, ciò che determinava la separazione della sua posizione processuale; all'esito dell'udienza preliminare, i coimputati Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito venivano rinviati a giudizio avanti alla Corte di Assise di Perugia con le imputazioni di omicidio volontario in danno di Meredith Kercher, reato consumato in concorso con Rudi Herman Guede - giudicato separatamente, come si è detto - delitto aggravato dall'essere stato commesso in occasione della consumazione del delitto di violenza sessuale, per futili motivi, sfruttando condizioni di minorata difesa della vittima; di violenza sessuale commessa dagli imputati in danno di Meredith Kercher in concorso con Rudi Herman Guede; della contravvenzione di cui all'art. 4 legge nr 110\1975 per aver portato fuori della abitazione del Sollecito un coltello a lama nuda, arma utilizzata per la consumazione del delitto di omicidio aggravato; di furto aggravato dei due telefoni cellulari di proprietà della parte offesa, nonché di denaro e di due carte di credito; infine del delitto di simulazione di reato, per aver simulato all'interno della abitazione le tracce di un furto commesso da ignoti, nei quali sarebbero stati da individuare anche i probabili autori dell'omicidio in danno di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Meredith Kercher. La sola Amanda Marie Knox veniva inoltre tratta a giudizio per il delitto di calunnia aggravata perché, nelle fasi concitate delle indagini successive alla scoperta dell'omicidio, accusava falsamente, sapendolo innocente, Diya Lumumba detto "Patrick" dell'omicidio di Meredith Kercher; reato di calunnia commesso, secondo l'impostazione accusatoria, al fine di ottenere la impunità per sé e per i correi dall'omicidio della Kercher.

Il processo a carico di Rudi Herman Guede, celebratosi con il rito abbreviato, veniva definito con sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Perugia in data 28 ottobre 2008 alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Assise di appello di Perugia, la quale peraltro, previa concessione delle attenuanti generiche, ed operata la diminuzione per il rito, riduceva la pena ad anni 16 di reclusione. In data 16 dicembre 2010, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingeva il ricorso presentato dal Guede avverso la sentenza di appello, che conseguentemente acquistava autorità di cosa giudicata.

Il 16 gennaio 2009 aveva inizio il giudizio ordinario avanti alla Corte di Assise di Perugia nei confronti degli altri coimputati, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, nell'ambito del quale rinnovavano la costituzione di parte civile i familiari di Meredith Kercher e Tattanelli Aldalia nei confronti di entrambi gli imputati, Diya Lumumba nei confronti della sola Amanda Marie Knox.

Preliminarmente alla istruttoria dibattimentale venivano svolte eccezioni di nullità di atti procedurali relativi alla fase delle indagini (e segnatamente dell'interrogatorio dell'imputato Raffaele Sollecito, per l'omesso deposito degli atti di indagine preventivamente all'esperimento dell'atto) e la Corte respingeva le nullità dedotte con ordinanza dibattimentale; così come disattendeva una istanza proveniente dalla difesa di Amanda Marie Knox e relativa alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 237 cpp, nella parte in cui non prevede il divieto di utilizzazione di documenti consegnati all'Autorità giudiziaria dall'imputato in assenza del difensore.

Esaurite le formalità di apertura del dibattimento, e decise le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, la istruttoria dibattimentale prendeva avvio nel febbraio del 2009, con l'escussione dei testi e dei consulenti del Pubblico Ministero, che si protraeva fino al giugno 2009, allorquando veniva effettuato l'esame della imputata Amanda Marie Knox, con l'assistenza di un'interprete di lingua inglese nella persona di Anna Baldelli Fronticelli.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In esito all'esame dell'imputata, veniva disposto l'esame del coimputato giudicato separatamente, Rudi Herman Guede, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Si procedeva quindi ad escutere i testi indicati dalle difese degli imputati, unitamente ai loro consulenti tecnici.

Medio tempore, la Corte aveva disposto perizia di ufficio, su richiesta della difesa dell'imputato Raffaele Sollecito, al fine di provvedere alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche autorizzate nella fase delle indagini preliminari. Segnatamente venivano sottoposte a perizia le intercettazioni ambientali eseguite nei locali della Questura di Perugia nella giornata del 2 novembre 2011, locali ove si erano intrattenute le coinquiline di Meredith Kercher, i giovani occupanti l'appartamento sottostante a quello teatro del delitto, nonché le amiche inglesi della studentessa uccisa; inoltre venivano sottoposte a trascrizione le intercettazioni ambientali autorizzate per la registrazione dei colloqui intrattenuti in carcere dall'imputata Amanda Marie Knox con i suoi genitori. Per quanto attiene specificamente alle intercettazioni telefoniche, queste ultime riguardavano le utenze fisse e mobili dei familiari dell'imputato Raffaele Sollecito.

Conclusa l'istruttoria dibattimentale, la Corte respingeva con ordinanza alcune eccezioni relative alla asserita lesione del diritto di difesa degli imputati in corso di processo, e all'udienza del 9 ottobre 2009 le difese degli imputati avanzavano richiesta di perizie ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

In particolare, veniva richiesta perizia medico legale volta ad accertare, con maggiore precisione, la forbice temporale in cui era avvenuto il decesso di Meredith Kercher e quindi, in ultima analisi, l'omicidio; veniva richiesta la effettuazione di perizia medico legale volta a stabilire le modalità di consumazione dell'omicidio, con particolare riferimento alla partecipazione o meno di una pluralità di coautori; la ripetizione delle indagini genetiche effettuate da personale della Polizia di Stato, in special modo sui reperti nr 165 B) e 36) [gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher al momento della aggressione, nonché coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito, presunta arma del delitto] venendo contestate le modalità di repertazione da parte della Polizia Scientifica, in particolare della dott.ssa Patrizia Stefanoni; veniva richiesta una perizia audiometrica, tesa a stabilire se la teste Capezzali Nara avesse avuto la possibilità di percepire le urla da lei riferite nella deposizione testimoniale; infine, veniva richiesta una perizia sui personal



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

computer degli imputati, le cui memorie erano risultate danneggiate tanto da non consentirne la duplicazione.

La Corte, con ordinanza dibattimentale, respingeva le istanze istruttorie in ultimo formulate, e dichiarava chiuso il dibattimento; all'esito della discussione, in data 5 dicembre 2009, decideva la causa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza.

La Corte di Assise di Perugia dichiarava Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito penalmente responsabili, in concorso, dei reati di omicidio volontario aggravato [capo A) della imputazione] con esclusione della aggravante della minorata difesa, e ritenendovi assorbita la condotta contestata sotto il profilo della violenza sessuale, nonché del reato di furto aggravato, limitatamente ai due cellulari in uso a Meredith Kercher, e di simulazione di reato [capi B) e D) della imputazione]; infine, con esclusivo riferimento all'imputata Amanda Marie Knox, anche del delitto di calunnia aggravata commesso in danno di Diya Lumumba, e, per l'effetto, condannava Raffaele Sollecito alla pena di anni 25 ed di reclusione e Amanda Marie Knox alla pena di anni 26 di reclusione. Gli imputati venivano inoltre condannati al pagamento delle spese processuali, ed a quelle della custodia cautelare in carcere, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, cui venivano concesse provvisorie. Veniva infine disposta la confisca dei corpi di reato in giudiziale sequestro.

Il percorso argomentativo della sentenza del Giudice di prime cure può essere ricostruito sinteticamente nel modo che segue.

Preliminarmente la Corte di Assise dava una descrizione analitica del teatro degli accadimenti e dei contatti avuti da Meredith Kercher con le amiche inglesi, con le altre occupanti l'appartamento e con i ragazzi che vivevano nell'appartamento sottostante; in special modo veniva fornita descrizione dell'immobile di Via della Pergola nr 7, nonché delle modalità in cui veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher. Passava poi la Corte ad analizzare i rapporti della ragazza uccisa con i giovani che a vario titolo avevano avuto un ruolo nella vicenda, anche soltanto per aver conosciuto la ragazza, soffermandosi in particolare sulla persona di Rudi Herman Guede.

Con specifico riferimento all'originario coimputato, giudicato separatamente, il Giudice, dopo aver affermato che molteplici elementi davano per certa la presenza dell'ivoriano nell'appartamento al momento della consumazione dell'omicidio (presenza oggi acclarata



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dalla sentenza di condanna passata in giudicato) affrontava la questione relativa alle modalità di ingresso del predetto nell'appartamento. Veniva escluso, sulla base di una articolata motivazione, che il Guede si fosse introdotto furtivamente nell'immobile attraverso la finestra con il vetro rotto presente nella stanza di Romanelli Filomena, ravvisando nelle evidenti tracce dello scasso una condotta simulatoria di un furto. In secondo luogo, veniva escluso che la vittima stessa avesse consentito volontariamente l'accesso alla abitazione al Guede; così come veniva escluso che il giovane avesse utilizzato una delle chiavi dell'appartamento in possesso delle coinquiline della vittima, essendo risultato accertato che le predette erano tutte, la sera tra il 1° ed il 2 novembre 2007, lontane da Perugia, e comunque impossibilitate ad essere presenti sul posto.

La Corte prendeva quindi in esame le posizioni processuali degli imputati, atteso che la sola Amanda Marie Knox era in possesso di altra chiave dell'appartamento, e valutava gli elementi istruttori raccolti in relazione alle dichiarazioni della ragazza, secondo la quale dalla tarda serata del 1° novembre al mattino del 2 novembre 2007 lei ed il suo fidanzato, Raffaele Sollecito, erano rimasti nella abitazione di lui, avevano cenato, ascoltato musica, visto un film, assunto stupefacente di tipo leggero, e fatto l'amore. Dopo di che avevano ivi trascorso la notte fino al mattino successivo, allorquando la Knox, verso le dieci, si era recata nella propria abitazione in Via della Pergola nr 7 per fare una doccia e cambiarsi di abito, avendo programmato nella giornata del 2 novembre una gita a Gubbio con il Sollecito. Il racconto della imputata, se opportunamente verificato processualmente, avrebbe costituito un insormontabile alibi in relazione all'orario in cui Meredith Kercher era stata aggredita, nella tarda serata del 1° novembre, e comunque nelle ore della notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007.

La Corte evidenziava nella motivazione una serie di incongruenze nel racconto della imputata, nonché una serie di incompatibilità con altre emergenze istruttorie (la deposizione del teste Antonio Curatolo, che avrebbe visto gli imputati la sera del 1° novembre 2007 assieme nella zona di Piazza Grimana tra le 21 circa e le 23 della sera; gli accertamenti tecnici sul telefono dell'imputato e sul computer in uso al predetto, che ne avrebbero attestato un uso durante la nottata, e le deposizioni testimoniali dei testi Capezzali Nara e Manocchia Antonella). Passava quindi all'esame delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria, sia nella villetta che durante la perquisizione effettuata nell'abitazione del Sollecito, alle repertazioni effettuate, nonché alla valutazione delle investigazioni medico



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

legali volte all'accertamento delle modalità della aggressione, della eventuale violenza sessuale subita dalla vittima, delle cause e dell'epoca presunta del decesso della Kercher.

Dopo un ampio ed articolato esame delle deposizioni dei testi, delle risultanze investigative, ed all'esito dell'esame in contraddittorio dei consulenti di ufficio e di quelli delle parti, il Giudice di primo grado perveniva alla conclusione che la morte di Meredith Kercher era stata determinata “ *dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale il sangue finì anche nelle vie aeree impedendo l'attività respiratoria, situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide – anche questa riconducibile alla azione del tagliente – con conseguente dispnea.* “ (pag. 163 sentenza Corte di Assise di primo grado). La ragazza inoltre aveva subito violenza sessuale, seppure non con penetrazione vaginale.

Una volta fissata la causa della morte, la Corte affrontava la problematica relativa ai mezzi che la determinarono, con particolare riferimento alle ferite provocate da un' arma da taglio, pervenendo alla conclusione che più di uno furono i coltelli che provocarono le ferite sul corpo di Meredith Kercher e, ragionevolmente, impugnati da mani diverse; fra le armi utilizzate per consumare l'omicidio certamente, secondo i Giudici di prime cure, era presente il coltello rinvenuto nella abitazione di Raffaele Sollecito e repertato con il nr 16), più volte citato.

Per quanto riguarda l'ora presunta della morte, all'esito dell'esame delle risultanze delle perizie e delle consulenze tecniche in atti, la Corte riteneva di indicare il lasso temporale in interesse tra le ore 23.00 \ 23.30 circa della sera del 1° novembre 2007(alle ore 21.00 circa la ragazza era rinchiusa) e le ore 04,50 del mattino del 2 novembre 2007.

L'interesse dei Giudici di primo grado si soffermava poi sull'esame delle risultanze delle indagini genetiche, condotte con il procedimento ex art. 360 c.p.p., dalla dott.ssa Patrizia Stefanoni, biologa presso la Sezione di Genetica Forense del Servizio di Polizia Scientifica di Roma. Veniva evidenziato in particolare nella sentenza come il pezzetto di stoffa con gancetti (reperto 165B) repertato all'interno della abitazione di via della Pergola nr 7 in epoca successiva al primo sopralluogo, ed in circostanze che daranno adito nel corso del processo a forti contestazioni da parte delle difese degli imputati sotto il profilo della ritenuta contaminazione del reperto, avesse dato come risultato genetico un risultato misto: il profilo della vittima e quello di Raffaele Sollecito, sia per quanto riguarda l'analisi completa del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DNA, sia come caratterizzazione dell'aplotipo "Y". La Corte poi evidenziava come nel bagno più piccolo della abitazione fossero state rilevate più tracce di sangue "dilavato" (ovverossia diluito con acqua), con tracce miste del profilo della vittima e di quello di Amanda Marie Knox; infine sul coltello repertato nella abitazione di Emanuele Sollecito (reperto nr 16) era stato trovato il profilo genetico di Amanda Marie Knox e, in un punto della lama, il profilo genetico di Meredith Kercher. Numerose poi erano le tracce riconducibili a Rudi Herman Guede.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Polizia scientifica venivano sottoposte a severa critica da parte dei consulenti di parte delle difese degli imputati, e la Corte di primo grado dava ampio conto in sentenza di tali contestazioni.

Il contraddittorio con i consulenti delle difese degli imputati si apriva poi sulle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia postale sul computer in uso all'imputato Sollecito e sul suo telefono cellulare. Veniva infine dato atto in sentenza delle risultanze degli accertamenti di polizia scientifica sugli ulteriori reperti e sulle tracce ed impronte di sangue rilevate, così come venivano riportate le osservazioni critiche dei consulenti di parte degli imputati.

All'esito, i Giudici di primo grado effettuavano una operazione di rilettura degli elementi di fatto evidenziati, nonché degli accertamenti tecnici esperiti in fase istruttoria che, a loro giudizio, portavano a ritenere provato che Meredith Kercher era stata oggetto, nella sera del 1° novembre 2007, di una aggressione a sfondo sessuale da parte di Rudi Herman Guede, coadiuvato dagli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox, i quali avevano permesso all'aggressore l'ingresso nella abitazione. Stante il rifiuto della ragazza di sottostare alle attenzioni sessuali del Guede, l'aggressione aveva avuto un crescendo di intensità, fino a quando la vittima era stata colpita con due armi da taglio differenti, cagionandone il decesso. Subito dopo l'omicidio, il Guede si sarebbe immediatamente allontanato mentre Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox si sarebbero trattenuti nella abitazione per tentare di ripulire l'ambiente dalle tracce di sangue (da qui il sangue dilavato), e per simulare il furto con la rottura del vetro nella camera occupata da Romanelli Filomena, e così porre in essere una condotta finalizzata a sviare le indagini che sarebbero state sicuramente avviate non appena scoperto il cadavere.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Sulla base della ricostruzione in tal modo effettuata, i Giudici di prime cure pervenivano alla condanna di Raffaele Sollecito e di Amanda Marie Knox nei termini precedentemente richiamati.

Avverso la pronuncia avanzavano appello gli imputati, che deducevano distinti motivi di gravame, ed avanzava appello incidentale anche il Pubblico Ministero in relazione alla esclusione della aggravante di cui all'art. 61 nr 1) c.p. ed alla concessione delle generiche attenuanti agli imputati. Le parti civili presentavano memorie adesive alla impugnata sentenza.

Con riferimento alla impugnazione degli imputati, si può richiamare quanto puntualmente osservato dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, nella sentenza cassata, secondo la quale “ (...) *i motivi di gravame benché formalmente distinti e caratterizzati da argomentazioni personalizzate, possono, tuttavia, essere illustrati congiuntamente, almeno nelle loro linee essenziali, in quanto toccano gli stessi punti e sono sorretti da analoghe argomentazioni. Prima ancora che rappresentare specifici motivi di nullità o l'esigenza di disporre particolari incumbenti istruttori, sollecitati in primo grado ma non ammessi dalla Corte di Assise, viene contestato il criterio seguito in generale dalla Corte di Assise: a dire degli appellanti la Corte di Assise, partendo dalla convinzione manifestata fin dalle prime pagine della sentenza circa la falsità della versione prospettata dagli imputati, avrebbe finito con l'attribuire valore probatorio ad elementi di per sé niente affatto attendibili (per una serie di ragioni rappresentate anche dai C.T. di parte), quali i risultati delle indagini tecniche effettuate dalla Polizia Scientifica, anziché, al contrario, valutare autonomamente l'attendibilità e la rilevanza di tali risultati, per poi saggiarne la tenuta alla luce della versione prospettata dagli imputati. E così, seguendo questo percorso erroneo, avrebbe finito con il pervenire ad una affermazione di colpevolezza sulla base di una convinzione soggettiva, tutt'al più di ordine probabilistico, piuttosto che su elementi probatori obiettivi e significativi, a tal punto da escludere ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza o meno degli imputati.* (pag. 24 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia).

Sulla base di tali rilievi critici le difese degli imputati formulavano richieste istruttorie, e, segnatamente, la rinnovazione delle indagini genetiche sui reperti in sequestro.

La Corte di Assise di appello perugina, accogliendo la sollecitazione istruttoria, disponeva la parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di effettuare una nuova perizia di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

carattere genetico, ed al fine di ascoltare alcuni dei testimoni indicati dalle parti. All'esito della istruttoria, la Corte decideva la causa con sentenza resa in data 3 ottobre 2011 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna di Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba, escludendo la aggravante del nesso teleologico, e rideterminando la pena; ed assolveva entrambi gli imputati dai delitti di omicidio volontario aggravato, furto, porto illegale di arma e violenza sessuale in concorso, per non aver commesso i fatti; assolveva gli imputati dal delitto di simulazione di reato per insussistenza del fatto.

Osservava preliminarmente la Corte di Assise di appello come la sentenza precedentemente richiamata della Prima Sezione della Corte di Cassazione che aveva respinto il ricorso del coimputato Rudi Herman Guede – così rendendo definitiva la sua condanna – non potesse avere alcun effetto vincolante per il Giudice del gravame in relazione alle posizioni processuali degli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox, poiché resa all'esito di un giudizio svolto con rito abbreviato, ed in assenza delle emergenze probatorie conseguenti alla rinnovata istruttoria in grado di appello; da ciò derivava che il giudizio di appello instauratosi dovesse muovere dal libero riesame dell'intero complesso dei fatti accertati in causa e delle risultanze tecniche acquisite, senza alcun limite.

Fatta tale premessa, i Giudici di appello perugini affrontavano il profilo di impugnazione della condanna della sola Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba, respingendo il motivo di gravame, e confermando la statuizione di condanna della imputata così come determinata dai Giudici di primo grado, seppure, come detto, con esclusione della aggravante del nesso teleologico, e rideterminazione della pena inflitta, essendo il reato non più in continuazione con quelli per cui interveniva assoluzione.

La Corte avviava quindi l'esame dell'appello avanzato in via principale dagli imputati avverso le statuizioni di condanna relative all'omicidio aggravato in danno di Meredith Kercher ed ai reati satelliti, muovendo dall'esame delle dichiarazioni rese dal coimputato Rudi Herman Guede in vari contesti non processuali (è appena il caso di ricordare che l'esame di Rudi Herman Guede non si tenne in primo grado per il rifiuto del predetto a sottoporvisi) dichiarazioni che, secondo i Giudici di appello, portavano ad escludere che il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Guede avesse consumato il delitto per cui aveva ricevuto condanna definitiva con il concorso degli imputati Sollecito e Knox.

Nell'ambito del quadro indiziario riferibile alle dichiarazioni del Rudi, la Corte passava poi all'esame delle dichiarazioni rese dai testi Alessi, Aviello, Castelluccio, De Cesare e Trincam, tutti testi indiretti – ad eccezione dell'Aviello – su quanto asseritamente loro riferito dal Guede durante il periodo di detenzione comune, ed avente ad oggetto la estraneità degli imputati Sollecito e Knox alla consumazione dell'omicidio per cui è processo. I Giudici dell'appello, pur ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei testi, rigettavano la richiesta del P.G. di esaminare il teste Aviello sulle dichiarazioni da lui rese al Pubblico Ministero in epoca successiva all'esame in aula, dichiarazioni con le quali aveva ritrattato quanto affermato in giudizio, e fornito una spiegazione sulle ragioni per le quali aveva tenuto quel comportamento processuale, ritenendo la circostanza sulla quale avrebbe dovuto deporre il teste irrilevante ai fini del giudizio; disponevano peraltro la acquisizione agli atti di causa del relativo verbale di interrogatorio.

La Corte procedeva in sentenza quindi all'esame analitico delle dichiarazioni rese dal testimoniale escusso in primo grado, e segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi Curatolo e Quintavalle.

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal teste Curatolo i Giudici, pur ritenendo le dichiarazioni attendibili allorquando il teste aveva riferito di aver visto assieme i due imputati di sera e dopo le 21.00 nella piazza Grimana, ricostruivano l'episodio come ragionevolmente accaduto nella sera precedente al 1° novembre 2007, ovverosia la sera del 31 ottobre; e ciò, sulla base dell'esame critico delle dichiarazioni rese dal Curatolo alla luce delle altre emergenze istruttorie, fra le quali le dichiarazioni di alcuni testi escussi nel giudizio di appello.

Analogamente la Corte svalutava sul piano probatorio anche la deposizione del teste Quintavalle – titolare di un esercizio commerciale in Perugia, sito nei pressi della abitazione del Sollecito – il quale aveva dichiarato di aver visto Amanda Marie Knox nelle prime ore del mattino del 2 novembre 2007 all'interno del reparto detersivi del proprio esercizio commerciale; la ragazza sarebbe poi uscita dal negozio senza che lui potesse avvedersi se aveva acquistato qualche prodotto.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La Corte proseguiva poi nella valutazione delle emergenze istruttorie, con specifico riferimento alla individuazione dell'ora presumibile della morte di Meredith Kercher e alla identificazione dell'arma del delitto.

Per quanto attiene al primo elemento i Giudici, sulla base della rivalutazione degli elementi istruttori presenti in atti, affermavano che la aggressione di Meredith Kercher con l'esito letale si sarebbe verificata “ (...) *molto prima rispetto all'ora ritenuta dalla Corte di Assise di primo grado; certo non più tardi delle ore 22,13.* “ (pag. 62 della sentenza di appello). Con riferimento all'arma del delitto, e segnatamente al coltello sequestrato nella abitazione del Sollecito, argomentavano nel senso di ritenere che l'unico elemento concreto che legava l'arma al delitto era rappresentato dalla perizia genetica esperita, che indicava la presenza sull'arma di tracce del profilo genetico della vittima.

Passava quindi la Corte all'esame di quello che, nella ricostruzione effettuata dai Giudici di appello, doveva essere il “ cuore “ del processo; ovverosia la perizia genetica effettuata dalla Polizia di Stato sui reperti nr 36 (il coltello sequestrato nella abitazione del Sollecito) e nr 165B (il gancetto del reggiseno indossato dalla vittima la sera dell'aggressione).

E' appena il caso di ricordare che i due reperti erano stati oggetto di nuova perizia genetica sulla base della ordinanza dibattimentale resa dalla Corte di Assise di appello in data 18 dicembre 2010. Per quanto attiene al reperto nr 36) le indagini genetiche esperite nella rinnovata perizia portavano ad escludere, secondo i Giudici di appello, la presenza del profilo genetico di Meredith Kercher sulla lama del coltello, sulla base del rilievo che i periti avevano chiaramente affermato la possibilità concreta di contaminazione del reperto; con ciò facendo venir meno l'unico elemento indiziario conclamante la riferibilità di quell'arma al delitto.

Si impone immediatamente evidenziare, con riferimento a tale reperto, per il rilievo che la circostanza avrà in sede di cassazione del provvedimento giurisdizionale in attenzione, che i periti di ufficio avevano rilevato sul coltello una ulteriore traccia (denominata in atti traccia “ I “), che però non era stata oggetto di alcuna analisi. La Corte così motivava in sentenza: “ (...)*Il che spiega anche perché il Collegio Peritale non ha proceduto oltre nell'analisi del campione da esso stesso raccolto sulla lama del coltello; il quantitativo è stato accertato essere del tutto insufficiente per consentire due amplificazioni, cosicché, se avessero*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

proceduto oltre, i periti di ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della Polizia Scientifica. “ (pag. 84 sentenza di appello),

In relazione al reperto nr 165B (gancetto) la Corte così motivava : “ Per quanto concerne il profilo genetico di Raffaele Sollecito, indicato dalla Polizia Scientifica come presente sul gancetto del reggiseno indossato dalla vittima, va osservato che il collegio peritale non ha potuto estrarre dallo stesso (e neanche dall'altro, i gancetti in realtà erano due) DNA utile per essere analizzato. Ciò è dipeso, molto probabilmente, dal modo in cui il reperto è stato conservato: i gancetti si sono presentati ai periti coperti di materiale crostoso rosso-brunastro, derivante verosimilmente dalla ossidazione dei sali della soluzione di estrazione, utilizzata dalla Polizia Scientifica, e da elementi rugginosi del metallo stesso. Il Collegio peritale ha proceduto, quindi, alla valutazione del procedimento seguito dalla Polizia Scientifica, evidenziando errori di interpretazione del tracciato e di nuovo la mancanza delle cautele necessarie ad evitare possibili contaminazioni. “

I rilievi formulati portavano i Giudici di appello a ritenere che “(...) è ben vero che in quel tracciato è presente, oltre al profilo della vittima (contribuente maggiore) anche un profilo riconducibile a quello del Sollecito, ma non vi è garanzia che tale profilo risulti davvero corretto, dal momento che, in realtà, se si tiene conto di altri picchi, pure presenti nel tracciato e non considerati dalla Polizia Scientifica, si può pervenire a conclusioni diverse.(...) Ma l'attendibilità del risultato, indicato dalla Polizia Scientifica, viene nel caso di specie ad essere ancor più minata dalle modalità di repertazione, tali da non garantire la genuinità del reperto; tali, cioè, da non consentire di escludere che il DNA, in ipotesi davvero appartenente a Raffaele Sollecito, sia finito sul gancetto non perchè rilasciato dallo stesso Raffaele Sollecito per contatto diretto in occasione della contestata aggressione a Meredith Kercher, ma perché trasportato accidentalmente da altri soggetti che hanno frequentato la scena del crimine. “ (pag. 87\89 della sentenza di appello).

In conclusione i Giudici di appello ritenevano non utilizzabili, poiché non affidabili, le risultanze degli accertamenti genetici effettuati dalla polizia scientifica sui reperti nr 36) e 165 B).

*Né miglior sorte veniva riservata, nell'ordine, alle tracce rinvenute sul tappetino presente all'interno del bagno piccolo adiacente alla camera di Amanda Marie Knox, alle impronte evidenziate con il *luminol* (sia con profilo biologico utile, che senza profilo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

biologico utile); ed infine alle tracce ematiche rinvenute nel bagno piccolo precedentemente citato. Tutti elementi indiziari che venivano svalutati nel quadro della ricostruzione della dinamica dell'omicidio, sul presupposto della possibile contaminazione operata da comportamenti incauti della polizia giudiziaria posti in essere nel corso dei ripetuti accessi all'immobile.

I Giudici di appello ritenevano infine inattendibile la ricostruzione, in chiave di simulazione, effettuata dal Pubblico Ministero prima, e dai Giudici di primo grado poi, della effrazione della finestra posta nella camera della coinquilina. Sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, e significativamente degli accertamenti effettuati dalla Polizia tedesca al momento del fermo del Guede, la Corte di assise di appello riteneva maggiormente verosimile che fosse stato proprio il Guede ad introdursi nella abitazione mediante effrazione del vetro della finestra utilizzando la grossa pietra rinvenuta in loco; e quindi a commettere l'omicidio senza ausilio di alcun altro compartecipe.

Sulla base delle valutazioni espresse in relazione al compendio indiziario già esaminato i Giudici di appello “ rileggevano “ quindi le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox in relazione alla permanenza dei due imputati all'interno della abitazione del Sollecito dalla sera del 1° Novembre alla mattina del 2 novembre 2007, ritenendo che la verosimiglianza di tali dichiarazioni, costituenti un alibi insormontabile per i due imputati, non potesse seriamente essere messa in dubbio dalla incertezza degli altri elementi indiziari, e, soprattutto, da valutazioni prive di riscontri oggettivi che assumevano quindi la valenza di mere congetture.

Sulla base delle valutazioni qui sinteticamente richiamate, la Corte di Assise di appello di Perugia perveniva ad una sentenza di proscioglimento degli imputati in relazione a tutti i delitti loro ascritti, ad esclusione del delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba, in relazione al quale la Corte confermava la condanna inflitta in primo grado alla sola Amanda Marie Knox, esclusa la aggravante contestata del nesso teleologico, e con rideterminazione della pena inflitta.

Avverso la pronuncia avanzavano impugnazione sia il Procuratore Generale di Perugia, sia le parti civili; sia Amanda Marie Knox, limitatamente alla condanna subita per il delitto di calunnia.

Il Procuratore Generale deduceva una pluralità di vizi desumibili da asseriti errori di metodo, avendo la Corte di Assise di appello dato per dimostrato quanto invece si doveva



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ancora dimostrare, petizioni di principio che segnerebbero gravi difetti di motivazione, con violazione dei principi processuali dettati dagli artt. 192 c. II°, 237, 238 c.p.p. Segnatamente, il P.G. denunciava:

- violazione di legge processuale ed in particolare dell'art. 192 c. 2 c.p.p. , perché i Giudici di secondo grado non avrebbero operato un apprezzamento unitario degli indizi, giungendo a sminuzzarli, avendoli valutati ciascuno isolatamente, in un procedimento logico-giuridico erroneo;
- violazione dell'art. 238 c.p.p. poiché, seppure fosse stata acquisita la sentenza di condanna di Rudi Herman Guede, irrevocabile, non ne era stato valorizzato adeguatamente il contenuto precettivo;
- inosservanza dell' art. 237 c.p.p. attesa la totale svalutazione del memoriale scritto dalla Knox e consegnato alla polizia giudiziaria, già peraltro valorizzato dalla Corte di Cassazione in sede di procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari;
- mancanza di motivazione dell'ordinanza 18.12.2010 con cui veniva disposta nuova perizia collegiale, e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza che respingeva la richiesta di nuova perizia sulla traccia evidenziata dai periti in sede di appello sul reperto nr 36);
- violazione degli art.li 190 , 238 c. 5 e 495 c.p.p. quanto all'ordinanza con cui veniva rigettata l'istanza del PM di audizione di Aviello Luciano, che era stato esaminato a richiesta della difesa della Knox, il 18.6.2011, ma che successivamente aveva ritrattato con dichiarazioni rese al Pubblico Ministero;
- inosservanza dei principi di diritto nella valutazione della testimonianza del teste Quintavalle;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla affermata inattendibilità del testimone Curatolo;
- insufficienza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione dell'orario della morte fissato dalla Corte di Assise d'appello alle ore 22,15 del 1° novembre 2007;
- mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla rilevanza probatoria della indagini genetiche;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quanto alla valutazione delle risultanze delle analisi delle impronte e delle altre tracce repertate sul luogo del delitto;
- travisamento della prova ed illogicità della motivazione, con violazione di norme processuali, quanto alla valutazione connessa alla presenza degli imputati sul luogo del delitto, ed alle dichiarazioni rese dalla Knox ad alcune amiche circa le condizioni in cui venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher;
- illogicità della motivazione in relazione alla valutazione effettuata del contenuto della telefonata effettuata da Raffaele Sollecito ai Carabinieri la mattina del 2.11.2007;
- violazione delle norme processuali ed illogicità della motivazione quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in appello da Rudi Herman Guede;
- insufficienza della motivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla ritenuta insussistenza della simulazione di reato di cui al capo F) della imputazione;
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, in relazione al ritenuto delitto di calunnia.

Le parti civili costituite proponevano motivi di gravame sostanzialmente identici tra loro, e riproponevano le medesime censure già presentate dal Procuratore Generale, seppure arricchendole con argomentazioni di carattere logico-sistematico.

La difesa di Amanda Marie Knox infine proponeva ricorso avverso la sentenza, per la parte in cui era stata affermata la sua colpevolezza in relazione al delitto di calunnia (capo F), commesso in danno di Diye Lumumba detto “ Patrick “, deducendo quattro motivi di gravame:

- violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità per carenza dell'elemento materiale e psicologico del reato;
- violazione degli art.li 181, 191 c.p.p. e 54 c.p. poiché il materiale documentale e dichiarativo era stato assunto in violazione dei diritti di difesa dell'imputata;
- violazione dell'art. 51 c.p. poiché la complessa situazione psicologica della Knox connoterebbe la certezza della stessa di esercitare un diritto di difesa al momento in cui effettuava le dichiarazioni accusatorie, e quindi sussisterebbe una esimente, ancorché putativa;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- violazione degli art.li 125 c.3 , 546 c. 1 lett. e) c. p. p. quanto alla entità della pena che sarebbe stata inflitta in misura decisamente superiore al minimo, senza specificazione delle ragioni, ma facendo solo riferimento alla gravità del fatto.

La Suprema Corte dava conto in sentenza che, *medio tempore*, tra la dichiarazione di ricorso per cassazione e la celebrazione del processo, erano state depositate due memorie difensive da parte delle difese di Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, memorie che nuovamente offrivano una chiave di lettura del materiale indiziario raccolto nei due gradi di giudizio, preso atto dei motivi di gravame depositati dal Procuratore Generale che venivano decisamente censurati; nonché, dalla sola difesa di Amanda Marie Knox, venivano depositati motivi aggiunti di impugnazione.

Con il primo motivo aggiunto la difesa di Amanda Knox lamentava la violazione del disposto degli art.li 581, 597 e 614 c.p.p. ed un vizio procedurale relativo alla formulazione del ricorso da parte del Procuratore Generale. Con il secondo motivo aggiunto la difesa di Amanda Marie Knox, tornando sulla imputazione di calunnia, censurava nuovamente le modalità processuali di acquisizione del materiale probatorio sul quale si era basato il giudizio delle due Corti di merito.

La Corte di legittimità, dopo aver valutato la tempestività dei ricorsi delle parti civili, effettuava una premessa metodologica sui limiti del sindacato alla stessa demandato, che in questa sede assume particolare rilievo, poiché contiene il principio di diritto fissato dal Giudice di legittimità cui questa Corte territoriale, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi. La Corte così testualmente si esprimeva: “ (...) *Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il Giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili; la verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio della completezza, se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del complesso indiziario. (omissis)” (pag. 39\40 della sentenza di cassazione).

Tanto premesso in punto di diritto, la Corte di legittimità procedeva all’esame dei ricorsi stessi, prendendo le mosse da quelli avanzati sia dall’imputata Amanda Marie Knox, sia dal Procuratore Generale limitatamente alla esclusione della aggravante del nesso teleologico, in relazione al delitto di calunnia aggravata commesso in danno di Diye Lumumba. La Corte di Cassazione, dopo aver preso in esame le doglianze avanzate dall’imputata nei confronti delle due sentenze di condanna, di primo e secondo grado, perveniva alla conclusione della correttezza dell’argomentazione logico-giuridica seguita dalle Corti di merito e riteneva di respingere il ricorso presentato dall’imputata.

Diversamente argomentava in relazione al ricorso presentato dal Procuratore Generale, atteso che evidenziava una contraddizione logica nella parte della motivazione del Giudice di appello relativa alla esclusione della aggravante teleologica. Perveniva pertanto alla statuizione di annullamento parziale della decisione dei Giudici di appello, limitatamente alla valutazione del profilo della aggravante del nesso teleologico, così demandando a questo Giudice di rinvio un “ (...) *nuovo giudizio alla luce di più adeguati parametri di valutazione delle evidenze disponibili.*” (pag. 45 della sentenza della Corte di Cassazione). All’esito della pronuncia della Corte di legittimità, può dirsi pertanto formato giudicato sostanziale parziale in ordine al delitto di calunnia.

La Corte procedeva quindi all’esame degli specifici motivi di impugnazione presentati dal Procuratore Generale perugino, secondo la elencazione già evidenziata precedentemente.

Affrontava quindi la problematica relativa al proscioglimento dalla simulazione di reato di cui al capo E) della imputazione. In relazione a tale statuizione della sentenza, la Corte evidenziava la incompleta lettura degli atti da parte del Giudice di appello, e la manifesta illogicità della sentenza in relazione a tale aspetto della vicenda sicuramente non marginale. In particolare, il Giudice di legittimità evidenziava come la Corte territoriale si fosse soffermata a lungo sulla valutazione della personalità di Rudi Herman Guede, sulla sua provata maestria nella consumazione di furti all’interno di immobili ove si introduceva attraverso finestre, mentre aveva totalmente omesso di valutare altri elementi circostanziali significativi, alcuni dei quali evidenziati soprattutto dalla sentenza di condanna del Guede, oramai definitiva. In relazione a tale specifico motivo di gravame il Giudice di legittimità, ritenuta fondata la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

doglianza, evidenziava la violazione da parte della Corte di Assise di Appello dei criteri ermeneutici di valutazione della prova.

Proseguiva la Corte di legittimità nell'esame del motivo di gravame riferibile alla valutazione della testimonianza del teste Curatolo, in relazione al quale veniva evidenziata la illogicità della motivazione della sentenza ed il non corretto esercizio del potere valutativo del Giudice di appello, a fronte di concrete emergenze processuali che certamente escludevano che l'episodio riferito dal teste potesse collocarsi temporalmente nella sera tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2007, essendo entrambi gli imputati, la sera del 31 ottobre 2007, impegnati in luoghi diversi, Amanda Marie Knox presso la birreria di Diye Lumumba e Raffaele Sollecito ad una festa di laurea; inoltre, censurava la Corte come la credibilità del teste fosse stata esclusa sulla base di una non corretta valutazione delle sue dichiarazioni; in buona sostanza, evidenziava la Corte di legittimità la violazione dei parametri per la valutazione discrezionale della prova orale.

Analoghe considerazioni la Suprema Corte formulava in relazione alla deposizione del teste Quintavalle, che era stata *svalutata* nella sua efficacia probatoria sulla base di argomentazioni che avevano valorizzato soltanto gli aspetti ritenuti critici della testimonianza, obliterando quegli ulteriori aspetti che avevano una valenza confermativa della veridicità di quanto sostenuto dal teste; il tutto con una operazione di valutazione della prova priva di rigore logico.

Veniva in rilievo quindi la contraddittoria valutazione effettuata dalla Corte di Appello perugina del memoriale scritto in lingua inglese da Amanda Marie Knox, ed acquisito legittimamente agli atti del processo. Tale manoscritto, se da un lato veniva completamente svalutato dalla impugnata sentenza sotto il profilo del rilievo del suo contenuto in relazione all'omicidio di Meredith Kercher, dall'altro veniva posto a base della condanna ribadita dal Giudice dell'appello di Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba; pertanto con una valutazione contraddittoria, in relazione a diversi profili della pronuncia, del medesimo materiale probatorio.

Passava poi la Corte all'esame dei motivi di gravame relativi alla omessa valutazione da parte della Corte di merito delle risultanze della sentenza definitiva pronunciata contro Rudi Herman Guede, e della contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese dal predetto nel giudizio di appello. Con riferimento al primo profilo, la Corte di legittimità evidenziava come



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

il Giudice di appello, dopo aver acquisito ex art. 238 c.p.p. la sentenza emessa a carico del Guede, oramai definitiva, avesse omissso del tutto la sua valutazione, sull'assunto che la stessa fosse inattendibile poiché resa in assenza degli elementi di integrazione istruttoria raccolti nel processo in grado di appello. Ancora una volta la motivazione portata dai Giudici di merito per escludere rilevanza alla sentenza definitiva sopra richiamata – che, ricordiamo, condannava Rudi Herman Guede per l'omicidio commesso in danno di Meredith Kercher in concorso con altre persone – veniva ritenuta viziata da superficialità, e non consentita dalle norme processuali richiamate.

Analogo giudizio di inadeguatezza colpiva la valutazione effettuata dalla Corte di Assise di appello delle dichiarazioni rese da Rudi Herman Guede.

Premesso che in primo grado il Guede aveva esercitato il proprio diritto ad astenersi dal rendere dichiarazioni, stante lo *status* di coimputato nel medesimo reato, ancorché separatamente giudicato, la Suprema Corte censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici avevano escluso rilevanza alle dichiarazioni rese dal Guede in sede processuale, per affermare, per converso, la attendibilità di quanto affermato dal predetto in una mail ad un amico, tale Benedetti; fino a ritenere provata la circostanza che Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox non erano presenti la sera del delitto nella abitazione di Via della Pergola 7 sulla base della argomentazione indimostrata che, qualora fossero stati presenti, il Guede lo avrebbe certamente rivelato all'amico. Dunque la Corte di legittimità censurava ancora una volta la motivazione della impugnata sentenza sullo specifico punto, affermando che “ (...) *la valutazione della Corte si è basata su una piattaforma di dati assolutamente incompleta, è addivenuta a conclusioni prive di supporto logico adeguato e soprattutto contrastanti con altre evidenze disponibili; (...)* “ (pag 57 della sentenza di cassazione).

La Corte di legittimità proseguiva poi nel valutare fondata la doglianza del Procuratore Generale nei confronti della ordinanza con la quale i Giudici di appello rigettavano l'istanza di nuova audizione di Aviello Luciano in relazione alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero.

Assumeva la Corte di legittimità che, una volta disposta la acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Aviello Luciano al P.M. in data 22 luglio 2011, la Corte di merito era incorsa in un chiaro errore procedurale negando l'audizione del dichiarante; audizione assolutamente indispensabile per consentire la piena valutazione processuale di tali



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dichiarazioni, in base al disposto degli art.li 511 bis, 511 comma secondo e 515 c.p.p. Affermava peraltro la Corte di Cassazione che, impregiudicata qualunque valutazione sul giudizio di affidabilità del dichiarante, lo stesso, nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 22 luglio 2011 aveva fornito spiegazioni sul “ (...) *circuito attraverso il quale egli era stato contattato ed indotto alle false propalazioni.* “ (pag. 58 della sentenza di cassazione).

Anche in relazione alla ricostruzione dell'ora della morte di Meredith Kercher la Corte di legittimità censurava le argomentazioni della Corte di Assise di appello di Perugia, dal momento che quest'ultima si era indirizzata a ricostruire tale evento sulla base di argomentazioni deduttive indimostrate, e dando credito a quanto ancora una volta riferito dal Guede all'amico Benedetti nella mail a lui indirizzata; svalutando senza ragione plausibile ben tre testimonianze, quelle dei testi Capezzali, Monacchia e Dramis, i quali avevano riferito circostanze adeguatamente attendibili dalle quali poteva dedursi un orario diverso dell'aggressione.

Venendo infine alle indagini genetiche, la Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto infondate le censure mosse dal Procuratore Generale e dalle parti civili alla decisione dei Giudici di appello di ripetere le indagini tecniche, poiché tale valutazione rientra nei poteri insindacabili del Giudice di merito, stigmatizzava la condotta dei Giudici di secondo grado che avevano avallato la decisione di uno dei periti, la Dott.ssa Carla Vecchiotti, di non effettuare indagine tecnica su una ulteriore traccia rinvenuta sul reperto nr 16) [la traccia “ I “] sulla base di valutazioni di opportunità che non competevano al perito ma, eventualmente, al Giudice stesso. Inoltre, la censura della Corte di legittimità si incentrava sulle valutazioni operate dai Giudici di appello i quali si erano adagiati senza alcuna motivazione convincente sulle valutazioni effettuate dai periti di ufficio, senza porre nel dovuto contraddittorio le loro affermazioni con quelle, motivate e di segno opposto, dei consulenti del P.G. e delle parti civili; professionisti questi ultimi di eguale spessore professionale dei periti incaricati dal Giudice.

La Suprema Corte censurava poi i Giudici dell'appello che avrebbero recepito acriticamente la affermazione dei periti di ufficio in ordine alla possibile contaminazione dei reperti e, prescindendo da ogni serio accertamento sul punto, avevano semplicemente escluso rilevanza alle indagini tecniche effettuate dalla polizia scientifica ex art. 360 c.p.p.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Infine le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox. La Corte di merito aveva semplicemente affermato che nessun elemento a carico degli imputati poteva essere tratto dal comportamento dei medesimi *post-delictum*. Orbene, rilevava il Giudice di legittimità come Amanda Marie Knox avesse reso dichiarazioni in più occasioni dalle quali emergeva una specifica conoscenza dei particolari dell'omicidio incompatibili con persona estranea al fatto, sull'assunto che la stessa non si era introdotta nella stanza ove trovavasi il corpo di Meredith Kercher al momento del ritrovamento del cadavere. Su tale profilo, che i Giudici di primo grado avevano valorizzato, i Giudici di appello avevano omesso qualsivoglia presa di posizione critica, limitandosi semplicemente a liquidare il dato processuale come irrilevante.

All'esito dell'esame della impugnata sentenza la Corte di legittimità annullava la sentenza della Corte di Assise di appello di Perugia, con rinvio alla Corte di Assise di appello di Firenze per la celebrazione di nuovo giudizio, fissando i limiti entro i quali il Giudice del rinvio doveva procedere a nuovo esame dell'impugnazione nei seguenti termini: “ *In conclusione , la sentenza impugnata va annullata per i molteplici profili evidenziati di manchevolezze, contraddittorietà ed illogicità manifesta che sono stati sopraindicati. Il giudice del rinvio dovrà quindi porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa , operando un esame globale ed unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascuno elemento probatorio possa risolversi, poiché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione della morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo.* ”

Nelle more della fissazione del dibattimento in sede di rinvio, le difese di Amanda Marie Knox depositavano in data 10 settembre 2013 due distinte memorie. Con la prima, avanzavano istanza alla Corte di Assise di Appello di Firenze affinché, valutatane la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel procedimento in corso, fosse sollevata questione di legittimità costituzionale degli art.li 627 e 628 c.p.p. per contrasto con gli art.li 111, 27 e 3



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della Costituzione, sotto il profilo della incompatibilità con l'assetto costituzionale della previsione processuale di un meccanismo che, potenzialmente, potrebbe portare ad una serie innumerevole di annullamenti e rinvii, con vanificazione del principio costituzionale del giusto processo. Con separata memoria, dopo aver ripercorso con argomentazioni integrative i motivi di appello già presentati, avanzavano istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con richiesta di:

- riassunzione della prova testimoniale già resa da Romanelli Filomena, Pasquale Francesco, Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia, Quintavalle Mario, Chiriboga Ana Maria, Volturro Oreste, Guede Rudi Herman; nuovo esame di tutti i periti e consulenti tecnici già escussi in primo grado ed in grado di appello avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia; infine, nuova audizione dei testimoni inglesi Purton Sophie, Frost Amy e Butterworth Robin;
- esperimento giudiziale volto a stabilire la possibilità di penetrare all'interno della abitazione di Via della Pergola nr 7 *“ per un giovane atletico ”*;
- supplemento di perizia al fine di stabilire le connessioni telefoniche del telefono di Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007.

Le difese di Raffaele Sollecito depositavano in data 29 luglio 2013 una memoria contenente motivi di appello aggiunti, che peraltro si sostanziano in una serie di censure alle argomentazioni svolte nella sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza di secondo grado. Ritiene questa Corte che le argomentazioni svolte, seppure indubbiamente utili ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo, non abbiano natura di motivi di appello aggiunti, ma costituiscano esclusivamente rilievi critici al percorso argomentativo della sentenza della Suprema Corte, e che debbano essere valutati in tale veste unitamente a tutti gli altri elementi della causa al momento della decisione di merito.

Con la medesima memoria le difese di Raffaele Sollecito avanzavano anche istanza di rinnovazione della istruttoria, chiedendo che il Giudice del rinvio provvedesse in tal senso:

- all'adozione di perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove trovavasi il cadavere di Meredith Kercher;
- ad un supplemento di perizia genetica sul reperto nr 165B (gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher al momento dell'aggressione);



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- a nuova perizia medico-legale per determinare l'effettiva ora della morte di Meredith Kercher;
- a perizia audiometrica al fine di stabilire la reale possibilità di udire l'urlo riferito dalla teste Capezzali come proveniente dalla abitazione di Via della Pergola nr 7;
- a perizia sul computer MCBOOK-Pro di proprietà di Raffaele Sollecito;
- all'acquisizione del certificato penale e degli articoli di stampa allegati alla memoria al fine di accertare la inattendibilità del teste Aviello Luciano;
- alla riassunzione del teste Quintavalle e della teste Ana Marina Chiriboga ed al confronto tra i due testi;
- all'acquisizione delle fotografie della ispezione corporale di Raffaele Sollecito da parte del Dr Lalli;
- a perizia antropometrica sulle immagini registrate dalle telecamere installate nel parcheggio adiacente l'immobile di Via della Pergola nr 7) al fine di accertare che trattavasi di Rudi Herman Guede;
- all'accertamento tecnico sulle modalità del lancio della pietra contro la finestra della stanza di Romanelli Filomena al fine di accertare se la stessa fosse stata lanciata dall'esterno ovvero dall'interno;
- all'esame ex art. 197 bis c.p.p. di Rudi Herman Guede “ *in ordine ai fatti avvenuti la notte dell'omicidio* “.

Il processo prendeva avvio alla udienza del 30 settembre 2013 allorquando, dopo la costituzione delle parti processuali, le difese degli imputati avanzavano istanza di esclusione della parte civile Diya Lumumba, e la Corte respingeva la istanza con ordinanza dibattimentale del seguente tenore: “ (omissis) *sulla eccezione avanzata dalla difesa di Amanda Marie Knox, cui si è associata la difesa di Raffaele Sollecito, di esclusione della parte civile Diya Lumumba per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia;*

rilevato che oggetto del giudizio di rinvio, limitatamente al delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, è la sussistenza della aggravante del nesso teleologico con gli altri reati contestati agli imputati;

ritenuto che la valutazione demandata a questo Giudice incide direttamente non soltanto sulla entità della pena, come altresì nel caso in cui si discutesse di eventuale concessione di attenuanti generiche, ma anche sulla valutazione della gravità del reato,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

circostanza questa indubbiamente rilevante ai fini della valutazione della entità risarcitoria, con specifico riferimento al danno morale da reato;

ritenuto che l'interesse della parte civile costituita all'accertamento del reato in tutte le sue connotazioni non può essere esclusa, anche in virtù del rilievo che il danno non è stato quantificato dal Giudice di primo grado nella sua completa entità, demandando la valutazione a separato giudizio, nell'ambito del quale dovranno trovare ingresso tutte le valutazioni relative alla gravità del fatto illecito ai fini risarcitori; (omissis).

Risolta la eccezione di estromissione della parte civile Diya Lumumba con l'ordinanza di cui veniva data lettura in udienza, veniva svolta la relazione introduttiva sui fatti di causa, e all'esito le difese degli imputati avanzavano richiesta alla Corte perché sollevasse incidente di costituzionalità del procedimento di rinvio, per come in concreto delineato dal legislatore negli art.li 627 e 628 del codice di rito; inoltre le difese di entrambi gli imputati avanzavano distinta istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, secondo l'ordine del *thema probandum* fissato nelle memorie difensive depositate in cancelleria nelle more dell'inizio del processo. Anche il Procuratore Generale avanzava istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare in udienza Aviello Luciano ed effettuare perizia sulla traccia " I " estratta sulla lama del coltello in sequestro [il più volte richiamato reperto nr 36)] dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti durante il secondo grado di giudizio perugino, secondo le indicazioni ricavabili dalla sentenza di legittimità.

La Corte provvedeva sulle istanze con ordinanza dibattimentale che si trascrive integralmente : " (omissis) ritenuto che in relazione alla istanza avanzata dalle difese dell'imputata Amanda Marie Knox con la quale sollecitano questa Corte a sollevare eccezione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli art.li 627 e 628 cpp per violazione degli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione la questione sollevata non appare fondata in quanto il meccanismo processuale disegnato dagli art.li 627 e 628 cpp prevede proprio una progressiva restrizione del *thema decidendum*, anche sulla base del principio di diritto cui il Giudice del rinvio deve uniformarsi, tale da scongiurare o rendere meramente ipotetico il processo che si riproduca all'infinito; inoltre la questione difetta allo stato anche del requisito della rilevanza, atteso che la riproposizione di un giudizio di legittimità con rinvio ad altro Giudice è meramente eventuale e non determinabile allo stato del processo, rilevato che le parti evidenziano come sospetto di costituzionalità non il giudizio di rinvio in sé,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quanto piuttosto la possibile reiterazione senza limite del giudizio stesso, il che fa ritenere che in questa precisa fase processuale non possa apprezzarsi la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, che risulta legata all'esito del presente processo di rinvio;

ritenuto inoltre di dover provvedere, in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria avanzate dalle parti, come di seguito specificato;

a) *Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Amanda Marie Knox.*

1) *In relazione alla richiesta di riesame della teste Romanelli Filomena “ sulle modalità di chiusura delle persiane della sua camera da letto “ osserva la Corte come la teste sia già stata lungamente esaminata in primo grado sullo specifico thema probandum, e pertanto la riassunzione della prova non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa;*

2) *In relazione alla richiesta deposizione quale teste del M.llo Francesco Pasquale, l'atto istruttorio non pare qualificato correttamente, trattandosi di istanza di esame su valutazioni di natura peritale, che non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa; analoga valutazione deve essere effettuata per il richiesto esperimento giudiziale al fine di “ accertare la possibilità di penetrare all'interno della casa di Via della Pergola nr 7 per un giovane atletico “;*

3) *In relazione alla richiesta di assunzione delle testimonianze di tali Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia , gestori dell'edicola di giornali sita in Piazza Grimana, “ affinché precisino l'orario in cui vedevano il Curatolo e in particolare se questi assumesse droga, la spacciasse e se abbia ripetutamente offerto testimonianze in altri processi quale protagonista “ ritiene la Corte che le testimonianze richieste vertano su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, ed in parte inammissibili, poiché relative ad accertare presunte condotte del teste estranee al processo;*

4) *Per quanto attiene alla rinnovazione delle testimonianze di Quintavalle Mario e delle due dipendenti del suo esercizio commerciale “ sulle circostanze e modalità di identificazione della Knox nel negozio la mattina del 2 novembre 2007 “, istanza istruttoria comune anche alla difesa del Sollecito, la quale ha chiesto anche un confronto tra i due testimoni, rileva la Corte che il teste Quintavalle ha deposto*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

esaurientemente nel contraddittorio processuale delle parti, sottoponendosi a serrato controesame, e pertanto non si ravvisa la necessità della rinnovazione dell'atto istruttorio; in relazione alle dipendenti del negozio, anche la Chiriboga Ana Marina ha deposto senza che si ravvisi necessità di rinnovazione dell'atto, né contraddizione con quanto riferito dal teste Quintavalle tale da giustificare un confronto tra i testi, atteso che i due testimoni hanno riferito su percezioni individuali; per quanto attiene all'Ispettore Oreste Volturro la richiesta risulta generica, poiché lo stesso ha già riferito sulle modalità di esecuzione delle indagini, oggetto peraltro di documentazione scritta;

- 5) *In relazione alla richiesta di rinnovazione della perizia tesa a stabilire le connessioni telefoniche del telefono di Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007, posto che la Polizia Giudiziaria ha provveduto all'analisi dei tabulati telefonici, mentre la difesa dell'imputato Raffaele Sollecito ha provveduto a consulenza tecnica di parte, e quindi si è già realizzato un pieno contraddittorio processuale, in assenza di ulteriori specificazioni sulle finalità della rinnovazione, quest'ultima deve ritenersi inammissibile;*
- 6) *Per quanto attiene alla richiesta di riesame integrale di tutti i periti e consulenti tecnici già lungamente esaminati nei due precedenti gradi di giudizio di merito, i quali dovrebbero nuovamente specificare quanto già abbondantemente specificato in entrambi i precedenti gradi di merito del giudizio, la assenza di qualsivoglia specificazione circa la rilevanza della rinnovazione nel presente giudizio di rinvio qualifica l'istanza, quantomeno allo stato, come meramente dilatoria ed inammissibile;*
- 7) *Per quanto riguarda la richiesta di nuova audizione dei testi Purton Sophie, Frost Amy, e Butterwoorth Robin “ sui comportamenti e commenti con la Knox dell'evento delittuoso nei giorni immediatamente seguenti al delitto “ le acquisizioni processuali già effettuate nei precedenti gradi di giudizio sullo specifico punto debbono ritenersi sufficienti e la rinnovazione dell'esame dei testi non appare indispensabile ai fini della decisione della causa;*
- 8) *Per quanto riguarda infine la richiesta rinnovazione dell'esame di Rudi Herman Guede “ sulle modalità tutte dell'episodio “, richiesta anch'essa comune*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ad entrambi gli imputati, premesso che il Guede risulta condannato in via definitiva in concorso con altri correi per l'omicidio di Meredith Khercher, la circostanza che il condannato abbia già reso dichiarazioni sui fatti di causa, e le limitazioni cui l'esame dovrebbe sottostare in relazione al disposto dell'art. 197 bis cpp, rendono l'esame del Guede in questa sede processuale, quantomeno allo stato e salvi i poteri della Corte ex art. 603 comma terzo cpp da esercitarsi in qualunque fase del processo, non indispensabile ai fini della decisione della causa.

b) Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Raffaele Sollecito.

- 1) Per quanto attiene alla richiesta perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove veniva rinvenuto il corpo senza vita di Meredith Khercher, ritiene la Corte di condividere il giudizio di irrilevanza già più volte espresso nel corso dei diversi gradi del giudizio. La presenza di Rudi Herman Guede nella camera ove fu aggredita Meredith Khercher è accertata in via definitiva con sentenza passata in giudicato, e la condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio; risulta inoltre accertato in causa che la vittima aveva una vita sessuale normale per una giovane della sua età, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi; infine deve osservarsi come l'eventuale accertamento peritale richiesto non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa tra il momento dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Khercher. Le circostanze sopra richiamate fanno ritenere che qualunque indicazione fornisse l'accertamento peritale la stessa non avrebbe rilievo decisivo in causa;*
- 2) Per quanto attiene alla richiesta perizia collegiale al fine di determinare l'effettivo orario della morte di Meredith Khercher, premesso che l'accertamento dell'orario del decesso è stato oggetto di lunga dissertazione tra i periti nel corso del giudizio di merito espletato, ed è stato oggetto di diversa ricostruzione da parte del Giudice di primo grado nella sentenza impugnata rispetto al Giudice dell'appello nella sentenza cassata, osserva questa Corte come l'affidamento di un ulteriore e specifico incarico ad un collegio peritale non appare indispensabile ai fini del giudizio, anche in considerazione della estrema opinabilità della*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

individuazione del dato temporale di un decesso ricostruito a posteriori, avendo peraltro la Corte a disposizione già un ampio materiale istruttorio da valutare;

- 3) *In relazione alla richiesta di perizia audiometrica volta ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testimoni Capezzali, Dramis e Monacchia, impregiudicata ogni valutazione sulla attendibilità delle deposizioni testimoniali, l'accertamento tecnico richiesto non risulta dirimente ai fini della valutazione che questa Corte dovrà dare circa la attendibilità di tali dichiarazioni, le quali dovranno essere pertanto valutate in correlazione con gli altri elementi indiziari;*
- 4) *Per quanto attiene alla richiesta di perizia sul computer MACBOOK-PRO di proprietà ed in uso all'imputato Raffaele Sollecito osserva la Corte come l'accertamento tecnico sia già stato effettuato nel contraddittorio processuale, tanto che agli atti del processo è presente un ampio ed articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa, materiale che consente a questa Corte un giudizio pieno sulla rilevanza indiziaria dell'utilizzo del citato computer da parte dell'imputato, senza necessità alcuna di rinnovare l'atto istruttorio;*
- 5) *In relazione alla istanza di perizia antropometrica sulla persona ritratta alle ore 19.41 circa del 1° novembre 2007 dalle telecamere del parcheggio prossimo alla villetta di Via della Pergola nr 7, osserva la Corte come l'accertamento risulta irrilevante in relazione ai fatti di causa, e segnatamente in relazione specifica al momento temporale in cui potrebbe essere avvenuta l'aggressione, sicuramente non prima delle ore 21.00 della sera del 1° novembre 2007;*
- 6) *Per quanto attiene alla richiesta perizia sulle "modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Romanelli Filomena.", prescindendo dalla singolarità dell'accertamento richiesto, in assenza di dati certi sulle modalità di accesso alla abitazione, deve osservarsi come in atti sia presente materiale istruttorio abbondante sul quale formarsi un convincimento, senza che l'accertamento richiesto, per l'alto grado di opinabilità intrinseco, possa qualificarsi come indispensabile ai fini della decisione.*
- 7) *Per quanto attiene alla richiesta di rinnovazione dell'esame del reperto 165B ed effettuazione di nuova perizia genetica, la impossibilità di rinnovazione dell'atto,*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quand'anche si ritenesse indispensabile ai fini della decisione, la si ricava dal rilievo che la Corte di Assise di Appello di Perugia già aveva demandato tale rinnovazione dell'esame ai periti di ufficio, i quali relazionavano la Corte sulla impossibilità di rinnovare l'esame per la cattiva conservazione del reperto (v. pag 87 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia); e ciò avveniva, peraltro, senza che i consulenti di parte degli imputati eccepissero alcunché. Orbene, a meno di non dover ritenere i periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, ed i consulenti delle parti, professionisti di tale sprovvedutezza dal tralasciare tracce genetiche utili per la rinnovazione dell'esame loro demandato dal Giudice – il che farebbe quindi dubitare della attendibilità di ogni loro affermazione di scienza nel processo – questa Corte deve ritenere che vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso.

- 8) *Per quanto attiene alla richiesta di effettuazione di nuovi accertamenti peritali (se sia concretamente possibile una pulizia selettiva delle tracce lasciate dai correi all'interno della stanza ove venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, e se fosse possibile raccogliere in tale ambiente reperti da considerare genuini) osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero esaminati dal perito stesso;*
- 9) *Per quanto attiene alle istanze di nuova discussione di dati già acquisiti al processo, sia attraverso l'affidamento di nuovi incarichi peritali, sia attraverso le audizioni di periti e consulenti già precedentemente incaricati, ritiene la Corte che agli atti del processo siano presenti tutti gli elementi di conoscenza per consentire al Giudice di esprimere una valutazione e che l'ulteriore prosecuzione della attività istruttoria non appare allo stato necessaria ai fini della decisione della causa;*
- Le istanze di rinnovazione istruttoria sopra evidenziate debbono essere pertanto tutte respinte per le motivazioni espresse.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Diversamente occorre argomentare in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria sotto indicate.

- 1) La Corte ritiene che le produzioni documentali allegate alla memoria difensiva depositata dai difensori di Raffaele Sollecito in data 29 luglio 2013, e segnatamente quella indicata nei punti 6) ed 8) della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale debbono ritenersi utili per l'accertamento della verità processuale e pertanto vengono acquisite agli atti del processo;*
- 2) Per quanto attiene alla istanza avanzata dal Procuratore Generale di audizione di Aviello Luciano osserva questa Corte che, prescindendo da ogni valutazione di merito sulla attendibilità delle sue dichiarazioni, è un fatto processuale che la Corte di Assise di Appello di Perugia abbia disposto la acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio reso in data 27 luglio 2011 al Pubblico Ministero di Perugia; con ciò iniziando un percorso processuale interrotto, senza apparente giustificazione, allorquando la Corte respingeva la richiesta di riesame dell'Aviello. Orbene è fatto processuale neutro che le dichiarazioni rese dall'Aviello al Pubblico ministero in data 27 luglio 2011, seppure acquisite agli atti dalla Corte di Assise di Appello di Perugia con una valutazione di rilevanza che questo Giudice condivide, non potrebbero essere utilizzate nel presente giudizio in alcun modo, neppure per una valutazione di inattendibilità come sollecitato dalle difese degli imputati; e ciò sulla base di un errore procedurale del precedente Giudice di appello, peraltro specificamente censurato in sede di rinvio dalla Corte di legittimità nella sentenza di cassazione. Da ciò consegue che la audizione di Aviello Luciano sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 27 luglio 2011 si impone per ragioni processuali, prima ancora che per ragioni di merito;*
- 3) Analoghe considerazioni di rilevanza debbono essere svolte in relazione al richiesto esame del campione prelevato sulla lama del coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito (rep. Nr 36) da parte dei periti nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia e che, con valutazione sicuramente censurabile effettuata dai periti di ufficio, e fatta propria a posteriori dal Giudice, non veniva sottoposto ad esame; seppure in presenza di valutazioni*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

contrastanti tra i periti di ufficio ed i consulenti delle parti, sulla concreta possibilità di effettuare con esiti attendibili l'esame del reperto. Conseguentemente la Corte ritiene, al fine di acquisire ogni possibile elemento di valutazione dei fatti per cui è processo, ed impregiudicata ogni valutazione di rilevanza processuale del risultato dell'esame da riservare alla discussione delle parti ed alla valutazione del Giudice unitamente al merito della causa, di procedere ad esame del reperto come sopra indicato, nominando periti di ufficio personale del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma; (omissis) “.

Alla successiva udienza del 4 ottobre 2013 veniva affidato l'incarico peritale al Maggiore CC Dott. Andrea Berti ed al Capitano CC Dott. Filippo Barni, entrambi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza, come biologi, presso il Reparto Investigazioni Scientifiche del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma, sul seguente quesito : “ *Esaminati gli atti di causa e segnatamente le risultanze della relazione di perizia depositata in grado di appello in data 29 giugno 2011 dai Periti di ufficio Prof. Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, unitamente ai rilievi formulati dai consulenti delle parti D.ssa Patrizia Stefanoni e Prof. Giuseppe Novelli nei loro elaborati depositati alla udienza del 6 settembre 2011, e provveduto alla analisi del campione già precedentemente lavorato, dicano i Periti circa la attribuzione della traccia contrassegnata in atti con la lettera (I) rilevata sul reperto nr 36) e se nella stessa sia identificabile DNA riferibile alla vittima Meredith Kercher ovvero al condannato Rudi Herman Guede. In caso di impossibilità di esecuzione dell'esame del campione per mancanza, cattiva conservazione ovvero per qualsiasi altra causa, i Periti daranno immediata comunicazione alla Corte anche a mezzo telefax. “.*

Affidato l'incarico peritale, si provvedeva all'esame del teste Aviello Luciano Lucia, all'esito del quale il processo veniva rinviato alla udienza del 6 novembre 2013, allorquando, depositata nel termine concesso la relazione tecnica, venivano esaminati in contraddittorio i Periti di ufficio. All'esito dell'esame dei periti, avuta la presenza in aula dell'imputato Raffaele Sollecito, di cui veniva revocata la dichiarazione di contumacia, venivano raccolte le spontanee dichiarazioni dell'imputato. Alla stessa udienza del 6 novembre 2013 la Corte, rilevato come dalle dichiarazioni rese dal teste Aviello Luciano Lucia alla precedente udienza



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

del 4 ottobre 2013 potessero evincersi estremi di reato, disponeva la trasmissione del verbale di udienza al Procuratore della Repubblica di Firenze per le sue determinazioni.

Alle successive udienze del 25 novembre e 26 novembre 2013 pronunciava la requisitoria il Procuratore Generale, e prendevano le conclusioni le parti civili Diya Lumumba e Tattanelli Aldalia a ministero dei rispettivi difensori; mentre alle udienze del 16 e 17 dicembre 2013 prendevano le conclusioni le difese delle restanti parti civili e discutevano la causa le difese dell'imputata Amanda Marie Knox. Alla udienza del 9 gennaio 2014 discutevano la causa le difese di Raffaele Sollecito.

All'esito, le parti processuali concludevano la discussione svolgendo le repliche, le quali impegnavano le udienze del 20 e del 30 gennaio 2014; udienza quest'ultima nella quale, terminata la discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Premessa

Il presente processo di rinvio presenta specificità che impongono a questa Corte alcune precisazioni prima di passare all'esame del materiale indiziario consegnatoci dalla fase istruttoria.

In primo luogo è opportuno richiamare l'ambito del giudizio affidato dalla Corte di legittimità a questa Corte territoriale, e di cui si è già fatto cenno nella parte descrittiva dello svolgimento del giudizio. La sentenza di cassazione demandava a questa Corte la intera rivalutazione del materiale indiziario sulla base della precisazione dei limiti di tale esame nel modo seguente : “ (omissis) *Il giudice del rinvio dovrà quindi porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa , operando un esame globale ed unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascuno elemento probatorio possa risolversi, poiché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo.” (pag. 73 sentenza di cassazione).

La Corte di legittimità fissava inoltre, seppure incidentalmente trattando *ex professo* dei propri poteri, il principio di diritto cui questo Giudice del rinvio dovrà attenersi nella valutazione del materiale indiziario, indicando espressamente le criticità del percorso argomentativo della sentenza cassata, e fissando il contenuto di quello che la Corte stessa definisce *“il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova”* : *“ (omissis) se il Giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili; la verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio della completezza, se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell’incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. “* (pag. 39\40 sentenza di cassazione).

h

In conclusione, avuto riguardo all’annullamento integrale della sentenza nr 4 del 3 ottobre 2011 emessa dalla Corte di Assise di appello di Perugia operato dalla Corte di legittimità, a questa Corte territoriale è demandato un nuovo giudizio di appello in relazione alle statuizioni della sentenza di prime cure emessa dalla Corte di Assise di Perugia in data 5 dicembre 2009, secondo i principi di diritto e metodologici di valutazione del materiale indiziario sopra indicati, e seguendo i profili dei motivi di impugnazione avanzati da tutte le parti processuali avverso tale sentenza. Come già evidenziato, la generalità delle censure mosse dalle difese degli imputati alla sentenza di primo grado, peraltro già opportunamente evidenziata dai Giudici di appello di Perugia (pag. 24 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia), impone a questa Corte una rivalutazione organica dell’intero materiale indiziario; rivalutazione che pertanto dovrà essere operata con metodo, e seguendo un percorso argomentativo che, partendo dalla valutazione degli elementi di fatto incontrovertiti offerti dalla istruttoria dibattimentale, consenta di pervenire ad un giudizio di attribuzione, o meno, dei reati rubricati agli odierni imputati (ad esclusione del delitto di calunnia ascritto ad Amanda Marie Knox, in relazione al quale si è formato giudicato parziale).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

E' appena il caso di rilevare come, ai fini sopra indicati, potrà e dovrà essere utilizzato tutto il materiale indiziario raccolto, e tutte le risultanze degli accertamenti tecnici operati, sia quelli effettuati dalla polizia scientifica ex art. 360 c.p.p., sia quelli effettuati in forma peritale, con riferimento al giudizio di primo grado, ed alla rinnovazione istruttoria svoltasi avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia.

Ed infatti, l'annullamento della sentenza di appello perugina operato dalla Suprema Corte non travolge le attività processuali e di formazione della prova in dibattimento operate nel giudizio che si è concluso con la sentenza cassata, non essendo tali atti affetti da alcun vizio procedurale censurato in sede di legittimità.

Conseguentemente, questa Corte di rinvio opererà una valutazione complessiva di tutto il materiale istruttorio raccolto nelle fasi dibattimentali di tutti i giudizi di merito celebrati, operando quindi un esame critico complessivo delle emergenze istruttorie ricavabili dagli atti processuali, oltre che delle acquisizioni probatorie conseguenti alla parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale operata da questa Corte di rinvio, e che si sostanzia nella perizia di carattere genetico affidata al Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, ed avente ad oggetto la traccia " I " del reperto nr 36) (coltello presunta arma del delitto), nonché nella deposizione dibattimentale del teste Aviello Luciano Lucia.

Al fine di dare organicità alla presente premessa, è opportuno infine affrontare la problematica relativa alla presenza, nel giudizio, di un dato processuale di assoluta certezza: la condanna oggi definitiva di Rudi Hermann Guede quale correo, unitamente ad altri, dell'omicidio di Meredith Kercher.

In data 28 ottobre 2008, a seguito della scelta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato e la conseguente separazione della sua posizione processuale dal fascicolo originario, Rudi Hermann Guede veniva ritenuto responsabile dal G.U.P. del Tribunale di Perugia dell'omicidio di Meredith Kercher, reato aggravato da motivazioni di carattere sessuale, secondo lo schema giuridico del delitto complesso, e condannato alla pena di anni trenta di reclusione. In data 22 gennaio 2009 la Corte di Assise di appello di Perugia, che giudicava sulla impugnazione avanzata dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado, pur concedendo all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e per l'effetto, riduceva la pena a quella di anni sedici di reclusione, in considerazione della diminuzione del rito. Con sentenza nr 1132 del 16 dicembre 2010, la Prima Sezione penale



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della Corte di Cassazione respingeva il ricorso dell'imputato e confermava la sentenza di condanna di grado di appello, che quindi acquistava autorità di giudicato formale e sostanziale.

Si è molto discusso da parte delle difese degli imputati, e da parte della accusa pubblica e privata, sul rilievo che la pronuncia di condanna definitiva di Rudi Hermann Guede debba avere nel presente giudizio. La Corte di Assise di appello di Perugia, nella sentenza cassata, dopo aver affermato che la sentenza definitiva di condanna di Rudi Hermann Guede era utilizzabile sotto il profilo probatorio a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., negava peraltro qualsiasi valenza alla pronuncia passata in giudicato “ (omissis) *dal momento che il giudizio che ha riguardato Rudi Guede, è stato celebrato con il rito abbreviato, cosicchè i Giudici che hanno conosciuto della posizione di Rudi Guede non hanno potuto disporre, nonostante la particolare complessità del caso, almeno per quanto riguarda la posizione degli attuali imputati, né delle acquisizioni della istruttoria dibattimentale di primo grado, né di quelle del presente grado, ed in particolare dei risultati della perizia espletata.* (omissis) “ (pag. 28 della sentenza cassata).

La valutazione dei Giudici di appello perugini veniva fortemente censurata dalla Corte di legittimità, tanto che la svalutazione completa delle risultanze di fatto coperte da giudicato operata dai Giudici era assunta fra i motivi di cassazione della pronuncia.

Ritiene questa Corte che la questione non possa essere risolta con argomentazioni giuridiche di carattere generale ed astratto (al rilievo formulato dalla Corte di Assise di appello di Perugia, secondo la quale la pronuncia definitiva non potrebbe esplicare alcun effetto perché “*il giudizio che ha riguardato Rudi Guede, è stato celebrato con il rito abbreviato, cosicchè i Giudici che hanno conosciuto della posizione di Rudi Guede non hanno potuto disporre, nonostante la particolare complessità del caso, almeno per quanto riguarda la posizione degli attuali imputati, né delle acquisizioni della istruttoria dibattimentale di primo grado, né di quelle del presente grado, ed in particolare dei risultati della perizia espletata.*” potrebbe infatti obiettarsi che il G.U.P. del Tribunale di Perugia aveva comunque a disposizione, per la formazione del proprio convincimento ed in ragione dello speciale rito, l'intero fascicolo processuale delle indagini, e quindi una messe di materiale investigativo di gran lunga superiore a quella che normalmente perviene a conoscenza del Giudice del dibattimento). La valutazione della rilevanza nel presente giudizio



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della sentenza definitiva di condanna di Rudi Hermann Guede deve trovare soluzione secondo l'interpretazione che la Suprema Corte ha fornito del dettato dell'art. 238 bis c.p.p. e che così può essere riassunta. Se è principio di diritto che “ (omissis) *l'acquisizione agli atti del procedimento, giusta quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisorii dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate* (Cass., cit. 12595/98; Cass., Sez. 3, 13/01/2009, n. 8823; Cass., Sez. 6, 12/11/2009, n. 47314; Cass. pen., Sez. 2, 28/02/2007, n. 16626). [V. Cass. Pen. Sez. I° sentenza nr 18398 del 5 aprile 2013], è altrettanto *ius receptum*, privo di contrari assunti in sede di legittimità, che “ (omissis) *l'interpretazione dell'art. 238 bis c.p.p., patrocinata dal ricorrente, e cioè che le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi di tale norma non sarebbero utilizzabili nei confronti di terzi rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate, è sconfessata dal tenore testuale della disposizione, che recita "le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato", senza alcuna limitazione alla riferibilità del fatto accertato al soggetto imputato nel procedimento in cui dette sentenze vengono acquisite. Del resto l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento.*(omissis) [Cass. Pen. Sez. V° sentenza nr 7993 del 13 novembre 2012].

In conclusione, se in punto di diritto questo Giudice del rinvio manifesta adesione al principio sopra indicato, condividendone il portato precettivo, in punto di fatto la presenza di un accertamento con carattere di definitività della attribuibilità dell'omicidio di Meredith Kercher ad un preciso colpevole, Rudi Hermann Guede, in concorso con altre persone, rende indefettibile l'assunto che ogni valutazione di merito da svolgere in relazione al compendio indiziario emergente dagli atti del presente giudizio dovrà essere effettuata avendo come imprescindibile punto di riferimento l'accertamento giudiziale indicato, e quindi confrontandosi con il dato processuale definitivo che Rudi Hermann Guede fu partecipe,



assieme ad altri, del delitto di Meredith Kercher, e che conseguentemente la aggredì nella abitazione di Via della Pergola in Perugia nella sera tra il 1° ed il 2 novembre 2007.

2- Il Contesto in cui avvenne l'omicidio. Cause ed orario della morte di Meredith Kercher.

Specificate le sopra richiamate premesse in punto di fatto e di diritto, ritiene la Corte di prendere l'avvio, nell'esame del compendio indiziario, dalle risultanze istruttorie in punto di ricostruzione del contesto in cui avvenne l'omicidio, nonché dall'analisi delle cause e dell'ora della morte della ragazza. Con specifico riferimento, invece, alla presumibile dinamica dell'evento omicidiario un ragionamento approfondito in tal senso non può prescindere dall'esame di ulteriori elementi indiziari, e quindi è opportuno riservarlo ad una fase più avanzata della presente sentenza.

Il teatro dell'omicidio è costituito da una villetta composta da due appartamenti per civile abitazione, uno posto al piano seminterrato e l'altro al piano terreno, sita in via della Pergola numero 7 in Perugia. Si tratta di un immobile che per tre lati è confinante con la campagna, e per un lato corre lungo una strada di comunicazione, a monte della quale si trova un parcheggio per autovetture; e, prospiciente al parcheggio, la vera e propria urbanizzazione del centro della città di Perugia. L'appartamento sito al piano terreno, all'epoca dei fatti per cui è processo, era in uso oltre che alla vittima Meredith Kercher, anche ad altre tre ragazze, Amanda Knox, Filomena Romanelli e Laura Mezzetti: le prime due studentesse straniere presso l'Università di Perugia, le altre ragazze variamente impiegate in attività lavorative. L'appartamento al piano seminterrato era in uso ad alcuni ragazzi, tutti studenti fuori sede, uno dei quali in rapporti sentimentali con la vittima.

Tornando all'esame, seppure sommario, dell'appartamento teatro dell'omicidio, così come ricavabile dal verbale di sopralluogo effettuato dal personale della polizia scientifica della Questura di Perugia in data 2 novembre 2007 attorno alle 14.00, deve rilevarsi che l'accesso all'abitazione, protetto da una cancellata in metallo con chiusura a libro, risultante dalle foto in atti ripiegata verso lo stipite di sinistra e priva di frazioni, si effettua attraverso una porta in legno, apribile verso l'interno in senso orario, e la cui serratura non presentava segni di effrazione; ma presentava lo *scrocco* bloccato internamente mediante due frammenti



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di legno, inseriti in precedenza dagli inquilini dell'appartamento, a causa del difettoso funzionamento della serratura stessa. Circa il difettoso funzionamento della serratura si rimanda alle dichiarazioni rese sia dalla Romanelli sia dalla stessa Amanda Knox, da cui può evincersi che, una volta aperta la serratura con la chiave di accesso, lo *scrocco* non riusciva normalmente a rientrare nel suo alloggiamento in fase di chiusura, e pertanto il difettoso funzionamento della serratura non permetteva la chiusura della porta. Sul difettoso funzionamento della serratura della porta di accesso all'immobile forniva dichiarazioni puntuali Filomena Romanelli, escussa quale teste in primo grado di giudizio all'udienza del 7 febbraio 2009. La teste riferiva che il difettoso funzionamento della serratura era circostanza nota ovviamente a tutte le ragazze che vivevano nell'appartamento, ed era stata oggetto di una sua rimostranza nei confronti dei proprietari dell'alloggio. Tale situazione di fatto imponeva a chiunque entrasse nell'appartamento di chiudere alle proprie spalle la porta di accesso mediante l'uso della chiave, e quindi, nel caso in cui dall'esterno si avesse l'intenzione di entrare in casa, bisognava assicurarsi che l'appartamento non fosse già occupato, ed in tal caso chiedere l'ausilio della persona che si trovava all'interno; e ciò perché, una volta richiuso a chiave dall'interno l'appartamento, lasciando la chiave nella toppa, come normalmente accadeva, non era possibile inserire altra chiave dall'esterno. Questa circostanza di fatto, attorno alla quale ci si è dilungati, costituirà nel prosieguo un momento di riflessione per la comprensione degli accadimenti per cui è processo.

Varcata la soglia d'ingresso, si accede ad un piccolo disimpegno e, a sinistra, ad un soggiorno con angolo cottura, da cui ci si può dirigere, a destra, verso la camera in uso a Laura Mezzetti, e, ancora più a destra, ad un primo bagno di dimensioni maggiori dell'altro di cui l'appartamento è dotato, e che pertanto in tutti gli atti di causa verrà identificato come "bagno grande". A sinistra del soggiorno si affaccia la camera che era in uso a Filomena Romanelli. Proseguendo dal soggiorno nel corridoio centrale si può accedere, sulla sinistra, alla camera da letto che era in uso ad Amanda Knox e, più avanti, alla camera da letto in uso a Meredith Kercher. Nella parte terminale dell'appartamento vi è poi un secondo bagno, più piccolo del primo e, sulla parte destra del corridoio, l'accesso a un terrazzo.

Ai fini di una migliore comprensione di tutte le dinamiche che saranno affrontate nella presente sentenza la Corte ritiene opportuno inserire la rappresentazione grafica dell'appartamento, così come ricavabile dagli atti di Polizia scientifica.




POLIZIA SCIENTIFICA DI PERUGIA

P.P. 9066/07 mod. 21
Prot. nr. 146/07 Reg. Sopr.

Perugia, 2 novembre 2007

Omicidio KERCHER Meredith Susanna Cara

Rilievo nr. 1



Schizzo planimetrico
Piano terreno

dell'immobile sito in Perugia, via della Pergola nr. 7,
ricavato dalla planimetria del Catasto Edilizio Urbano



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il corpo senza vita di Meredith Kercher venne rinvenuto nella sua camera attorno alle 13:00 del 2 novembre 2007. La porta della camera era chiusa a chiave ed aveva impedito l'accesso alle persone presenti nell'abitazione che, giova ricordare fino ad adesso, erano otto in tutto: l'Ispettore della Polizia postale Battistelli Michele, l'assistente della Polizia postale Marzi Fabio, Raffaele Sollecito, Amanda Knox, Marco Zaroli, all'epoca fidanzato di Filomena Romanelli, quest'ultima, Paola Grande, ed il fidanzato di quest'ultima Luca Altieri.

Sulla base delle testimonianze rese da tutti i protagonisti all'udienza del 6 febbraio 2009 avanti al Giudice di primo grado, il momento del rinvenimento del cadavere può essere così ricostruito.

Attorno alle 12.30\12 35 del 2 novembre 2007 l'ispettore Battistelli e l'assistente Marzi, i quali erano stati inviati sul posto al fine di rintracciare Filomena Romanelli quale intestataria di una scheda telefonica contenuta in uno dei due telefoni cellulari rinvenuti casualmente all'interno di un giardino di un'abitazione di via Sperandio - in circostanze che saranno oggetto di esame nel prosieguo, ma che fin da adesso è opportuno chiarire trattarsi dei due telefoni cellulari in uso alla vittima la sera in cui avvenne l'omicidio - giungevano in via della Pergola numero 7, e ivi trovavano Amanda Knox e Raffaele Sollecito seduti. Costoro rappresentavano loro di aver già avvisato i Carabinieri, poiché avevano scoperto essere avvenuto all'interno dell'abitazione un furto (per la verità fin da subito i due asserivano di essersi accorti che nulla era stato asportato). I due giovani riferivano ai poliziotti di essere arrivati all'abitazione, di aver trovato la porta di accesso aperta, e la stanza che era in uso alla Filomena Romanelli messa sottosopra. Nella stanza era presente un grosso sasso, con il quale era stata rotta la finestra di accesso all'appartamento, artificio mediante il quale erano evidentemente penetrati nell'appartamento gli ignoti ladri. I due giovani riferivano inoltre ai poliziotti che nel bagno piccolo vi erano delle tracce di sangue, seppur modeste, e che la camera in uso a Meredith Kercher era chiusa a chiave. Nel mentre, giungevano in Via della Pergola, a bordo di un'autovettura, Marco Zaroli e Luca Altieri, i quali erano stati colà inviati dalla Romanelli, dopo che quest'ultima aveva appreso telefonicamente di quello che appariva un furto perpetrato nella propria camera. Anche i due ragazzi sopraggiunti si rappresentavano la anomalia della situazione, e l'Altieri chiedeva se era normale che la camera di Meredith Kercher fosse chiusa a chiave. Risulta dagli atti, e segnatamente dalle conformi deposizioni testimoniali, che Amanda Knox rispondeva che la circostanza era del tutto normale, in quanto



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Meredith Kercher era abituata a chiudere la porta di camera *"anche quando andava a fare la doccia"*.

La situazione complessiva riacquistava quindi un carattere di relativa normalità, fin quando non sopraggiungevano alla villetta Filomena Romanelli e Paola Grande.

La Romanelli, appena giunta presso l'abitazione, provvedeva a verificare che dalla propria camera nulla era stato asportato. In particolare, vi rinveniva sia il computer, chiuso in una apposita valigetta, sia una macchina fotografica digitale, sia alcune borse a suo dire costose, sia infine tutti i suoi gioielli deposti all'interno di un cassetto. Una volta effettuata la verifica nella propria camera da letto, Filomena Romanelli apprendeva che la camera in uso a Meredith Kercher era chiusa a chiave, e, a questa notizia, mostrava una reazione di grande preoccupazione, poiché affermava ai presenti, contrariamente a quanto sostenuto da Amanda Knox, che Meredith Kercher non era affatto abituata a chiudere la porta della camera. La Romanelli ricordava infatti soltanto un episodio in cui Meredith Kercher aveva chiuso la porta della propria camera, quando ella si era recata per diversi giorni in Inghilterra.

L'affermazione della Romanelli gettava nuovamente sconforto fra i presenti, i quali decidevano a questo punto di forzare la porta di accesso alla camera di Meredith Kercher. I due funzionari di Polizia, dopo essere stati invitati ad aprire la porta con la forza, riferivano ai presenti che, a loro giudizio, non vi erano le condizioni per farlo e che avrebbero dovuto invece provvedere gli abitanti l'immobile. Era quindi l'Altieri che si incaricava di procedere allo sfondamento della porta.

Secondo le sostanzialmente concordanti deposizioni testimoniali dell'Altieri, della Romanelli, del Battistelli, del Marzi, e dello Zaroli, al momento in cui fu sfondata a calci la porta della stanza, Altieri Luca e Zaroli Marco si trovavano posizionati davanti alla porta; leggermente spostate alla loro sinistra le due ragazze, ed infine, in posizione più defilata, grossomodo nel soggiorno della casa, Battistelli Michele ed Amanda Knox. Marzi Fabio si trovava quasi sulla porta d'ingresso, mentre nessuno riusciva a riferire, al momento della deposizione dibattimentale, la posizione assunta in quello specifico frangente da Raffaele Sollecito.

Un dato processuale è certo, poiché confermato in tutte le dichiarazioni dai testi presenti in via della Pergola nr 7 il 2 novembre 2007, circostanza che sarà più avanti oggetto di riflessione: né Amanda Knox né Raffaele Sollecito, al momento in cui la porta fu sfondata e



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

vi fu possibilità di vedere all'interno della stanza da letto, si trovavano nei pressi della porta, cioè in una posizione che consentisse loro la vista all'interno della stanza. Né i due giovani ebbero occasione successivamente di accedervi, poiché l'ispettore Battistelli, una volta resosi conto che nell'interno della stanza vi era a terra copioso sangue, e vedendo il piede di una ragazza evidentemente esanime che fuoriusciva da un piumone, impedì agli astanti di entrare nella camera.

L'istruttoria di primo grado non ha chiarito se nella stanza sia entrato o meno l'ispettore Battistelli, il quale ha sempre negato la circostanza, mentre il teste Altieri riferiva che l'ispettore si era introdotto nella stanza, lasciandosi sulla propria sinistra il piumone e il presunto cadavere, e si era chinato per sollevare un lembo del piumone stesso. L'Altieri non riusciva a vedere oltre poiché in quel preciso istante si era allontanato dalla porta. Ad ogni buon conto la circostanza, che è stata a lungo dibattuta in primo grado tanto da essere oggetto anche di un confronto fra i due testimoni in sede dibattimentale, non ha eccessivo rilievo in causa, nel senso che certamente l'ispettore Battistelli, quand'anche entrato nella camera, non ebbe certamente modo di modificare lo stato dei luoghi, o comunque di pregiudicare la possibilità di effettuare una repertazione genuina delle tracce, limitandosi evidentemente a constatare che sotto il piumone vi era il corpo senza vita di una ragazza. Ciò che invece rileva in causa, per quanto si dirà nel prosieguo, è la circostanza che nessuno dei due imputati ebbe modo, in quei frangenti, di verificare l'interno della stanza ove fu rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher. E ciò, per conforme dichiarazione di tutti i testimoni presenti *in loco*.

Effettuato lo sfondamento della porta di accesso, venne rinvenuto, all'interno della stanza, nello spazio compreso fra l'armadio e il letto, il cadavere di una ragazza, successivamente identificata per Meredith Kercher. Il corpo risultava coperto da un piumone di colore beige, da cui fuoriusciva il piede sinistro e la metà superiore del volto, in parte insanguinato. Questo è ciò che apparve all'ispettore Battistelli allorquando quest'ultimo guardò dentro la stanza appena aperta, ovvero allorquando vi entrò per verificare il contenuto della stanza stessa.

Dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica della Questura di Perugia risulta che il piumone venne rimosso alle 00,45 del 3 novembre 2007, allorquando si ebbe avuta la presenza della Dott.ssa Patrizia Stefanoni e del Dottor Giunta, entrambi funzionari della Polizia scientifica giunti appositamente da Roma, nonché del Dottor Lalli, medico legale



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dell'Istituto di medicina legale dell'università di Perugia. Risulta dalla relazione medico legale del Dottor Lalli che l'aver ritardato l'esame del cadavere di molte ore fu una precisa scelta degli organi inquirenti, al fine di privilegiare la repertazione delle tracce all'interno della stanza da parte della polizia scientifica, anche se tale scelta avrà poi conseguenze negative importanti in sede di accertamento dell'ora del decesso.

Ad ogni buon conto, avviato l'esame del cadavere, dal verbale di sopralluogo si legge testualmente: *"(omissis) il cadavere, che si presenta in posizione supina con la testa voltata a sinistra, leggermente flessa indietro, poggia con la regione temporale sinistra su uno stivale sinistro in cuoio. Gli occhi sono aperti e la bocca è chiusa. Il tronco intermedio è esteso, poggia con la schiena sul pavimento e con la regione dei glutei a destra e sinistra su di un cuscino. Gli arti superiori sono entrambi discostati dal corpo: il destro, disteso, poggia con la faccia posteriore del braccio e la faccia posteriore dell'avambraccio sul piumone; la mano destra, socchiusa, poggia con il quarto e quinto dito sul piumone mentre il primo dito è racchiuso tra il secondo e il terzo. L'arto superiore sinistro, piegato superiormente all'altezza del gomito, poggia con la faccia posteriore del braccio sul pavimento; l'avambraccio è extra-ruotato e sospeso; la mano sinistra, rivolta verso il volto del cadavere e naturalmente socchiusa, poggia con il primo e secondo dito sullo stivale in cuoio. Gli arti inferiori sono divaricati: il destro, piegato al ginocchio, forma un angolo di circa 100°, poggia con la faccia esterna della coscia sul cuscino e sul piumone e con la faccia esterna della gamba sul piumone; il piede destro, extra-ruotato, poggia col malleolo esterno e la faccia esterna sul piumone. Il sinistro, disteso, poggia con la faccia esterna della coscia sul cuscino e la faccia esterna della gamba sul pavimento; il piede extra-ruotato e flesso in basso, poggia sul pavimento con il malleolo esterno e la faccia esterna. Il cadavere indossa unicamente una maglia di cotone arrotolata sino alla regione toracica, vistosamente imbrattata di sostanze ematica. Nel corso dell'ispezione cadaverica, a seguito della rotazione del corpo, osserviamo sul pavimento, la seconda calza da tennis in colore bianco, imbrattata parzialmente di sostanze ematiche, un asciugamano di colore verde in spugna, un asciugamano di spugna di colore avorio, completamente intriso di sostanze ematica, il lenzuolo di sopra del letto, in cotone di colore bianco, imbrattato in più punti di sostanze ematica, una maglia con chiusura lampo in tessuto di colore celeste, e polsini e colletto di colore blu, imbrattata di sostanza ematica. Sottostante il cuscino, a metri 1,41 dalla parete destra e metri 0,95 dalla parete*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

anteriore, rinveniamo il lembo di stoffa del reggiseno che mancava dallo stesso, dove sono fissati gli uncini di chiusura. (Omissis)."

All'esito di questo primo esame visivo, il corpo di Meredith Kercher veniva trasferito presso l'obitorio dell'Ospedale Monteluce di Perugia ove alle 10 del mattino del 4 novembre 2007 si provvedeva all'esame esterno del cadavere, e successivamente all'indagine autoptica.

È opportuno fissare le evidenze lesive che il corpo di Meredith Kercher presentava, provvedendo in questa prima fase ad una semplice elencazione che sarà di sicura utilità al momento in cui si dovrà ragionare sulle lesioni riscontrate, e specificamente sulla loro natura e causalità. Dalla relazione depositata dal Dott. Luca Lalli emerge che il corpo di Meredith Kercher non presentava apprezzabili lesioni a carico della faccia esterna del cuoio capelluto, e nessuna apprezzabile deformità della teca cranica. Il volto presentava alle narici tenui soffusioni ecchimotiche; al labbro inferiore, in prossimità della commissura labiale, piccola ecchimosi di colore bluastro, e tenui aree escoriate presenti sulla mucosa esterna del labbro inferiore, in modo prevalente sulla parte sinistra. Erano presenti numerose aree ecchimotiche ed escoriate di piccole dimensioni alla mucosa endorale del labbro superiore ed inferiore, prevalenti a sinistra, con una ecchimosi del fornice gengivale inferiore. Alla guancia sinistra una superficiale soluzione di continuo lineare, disposta obliquamente in senso anteriore, della lunghezza di 2,2 cm la quale si prolungava anteriormente con due soluzioni di continuo, anche se superficiali, della lunghezza di centimetri 0,6. Proseguendo l'esame del volto, in corrispondenza della branca orizzontale della mandibola, era visibile una area ecchimotica, ed anteriormente, sempre in corrispondenza della zona della mandibola, un'altra area con ecchimosi rotondeggiante. Al di sotto della sinfisi mentoniera paramediana sinistra, un'altra ecchimosi rotondeggiante, così come lateralmente, in corrispondenza della branca orizzontale destra della mandibola; in corrispondenza dell'angolo mandibolare destro, altra ecchimosi. Infine, nella regione sotto mandibolare mediana era visibile una area escoriata di forma quadrangolare.

Passando all'esame del collo il medico legale evidenziava in regione latero-cervicale sinistra la presenza di una ampia ferita a margini netti della lunghezza di centimetri otto disposta obliquamente, che esponeva i tessuti sottostanti, i quali apparivano sezionati fino al piano osteo-cartilagineo. I margini della ferita presentavano minimo infarcimento emorragico prevalente ad una distanza di cm 3 dall'esterno laterale, ove si rilevava una piccola codetta.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Un piccolo orletto escoriato ed ecchimotico della ampiezza massima di 0,2 cm si presentava al livello dell'estremo anteriore del margine superiore. Alla ferita descritta faceva seguito un tramite che si inseriva nei tessuti molli con una apparente direzione obliqua dall'avanti indietro, da sinistra verso destra e lievemente dal basso verso l'alto. Il dottor Lalli rilevava in prossimità dell'estremo anteriore della ferita precedentemente descritta, ed in stretta continuità con il margine inferiore della ferita stessa, una area escoriata dell'ampiezza massima di centimetri uno, al di sotto della quale, a circa 1 cm di distanza, veniva rilevata un'altra ferita a margini netti, ma lievemente infiltrati di sangue, con orletto contusivo di centimetri 0,2, e con codetta localizzata all'estremo laterale, delle dimensioni di centimetri 1,4 per centimetri 0,3. La ferita presentava direzione obliqua verso il basso e posteriormente risultava parallelamente disposta rispetto alla precedente, con un tramite sottocutaneo con direzione obliqua dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra e lievemente dall'avanti indietro. Il tramite appariva intersecare la ferita precedentemente descritta, terminando ad una distanza di circa 2 cm sul margine superiore della più ampia lesione sovrastante. Anche in relazione a tale ferita il medico legale evidenziava come dall'estremità anteriore si dipartiva una piccola area escoriata con superficiale soluzione di continuità della lunghezza massima di 2 cm.

Nella regione latero-cervicale destra era presente una area di ecchimosi del diametro massimo di 3 cm circa, all'interno della quale era visibile una ferita lineare delle dimensioni di centimetri 1,5 x 0,4, obliquamente disposta dall'alto in basso e verso la sinistra, con una piccola codetta al margine anteriore, e con un tramite che s'inoltrava nei tessuti molli con direzione obliqua dal basso in alto, verso la destra, e posteriormente, per una lunghezza massima di centimetri quattro. Inferiormente a tale ferita una escoriazione superficiale di forma irregolare della lunghezza di centimetri 0,5. Proseguendo l'esame esterno il medico legale evidenziava nella regione latero-cervicale sinistra ed in prossimità della regione basale del collo tre escoriazioni superficiali, lineari e parallele fra loro, obliquamente disposte verso il basso e in senso anteriore da sinistra verso destra.

Per quanto attiene agli arti superiori il medico legale riscontrava sulla faccia posteriore laterale del gomito destro due aree di ecchimosi rotondeggiante del diametro massimo di centimetri 1,2 x 1 poste a distanza di circa 1 cm in mezzo. Sulla faccia posteriore laterale dell'avambraccio altra area di ecchimosi lievemente ovale di piccole dimensioni. Sul palmo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della mano destra il medico rilevava, all'esame esterno, tre ferite superficiali scarsamente intrise di sangue, e un'area di ecchimosi delle dimensioni di 2 cm.

Proseguendo nell'esame esterno il dottor Lalli, mentre non rilevava alcuna lesione traumatica all'altezza del torace, rilevava, nella zona dell'addome, in corrispondenza della spina iliaca anteriore superiore una modesta area di ecchimosi bilaterale.

Per quanto attiene agli arti inferiori, sulla faccia anteriore laterale della coscia sinistra venivano evidenziate alcune leggerissime zone ecchimotiche rotondeggianti poste a distanza regolare fra loro; mentre sulla faccia anteriore della gamba destra una area ecchimotica rotondeggiante del diametro di 2 cm circa.

Questo è quanto era dato rilevare dall'ispezione esterna cadaverica.

Per quanto attiene all'esame autoptico è sufficiente osservare che non veniva accertata alcuna lesione interna che potesse essere di efficienza causale, o quantomeno con-causale, rispetto alla morte di Meredith Kercher.

Per quanto attiene infine all'esame tossicologico, il medico legale poteva escludere che, al momento della morte, la ragazza presentasse tracce di assunzione di stupefacenti o di alcool.

Fissati gli aspetti del sopralluogo relativi al rinvenimento del cadavere ed esaminate le lesioni che lo stesso presentava al momento dell'esame esterno, è opportuno, ai fini in interesse della presente parte della sentenza, ritornare all'esame del sopralluogo effettuato nella giornata del 2 novembre 2007 dal personale della polizia scientifica della Questura di Perugia all'interno dell'appartamento del piano terra della villetta di Via della Pergola nr 7.

Il personale della Polizia di Stato provvedeva ad una descrizione analitica, anche di carattere fotografico, degli ambienti e delle stanze in cui era suddiviso l'appartamento teatro dell'omicidio. Dopo aver descritto la parte relativa all'accesso, si passava alla descrizione del primo locale che si presentava a coloro che accedevano all'appartamento, ovverosia il soggiorno; stanza di forma rettangolare che misura 4,74 m di larghezza e 3,33 m di lunghezza. Il personale di Polizia rilevava sul pavimento del soggiorno (sul quadrante anteriore e posteriore sinistro della planimetria sopra riportata) una impronta di suola di scarpa, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica; una seconda impronta di suola di scarpa a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

un'ultima impronta di suola di scarpa, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica.

Nella camera da letto di Filomena Romanelli (che si avrà modo di esaminare accuratamente nell'ambito di un diverso paragrafo della presente sentenza), ai fini qui in interesse, veniva rinvenuta sul profilo esterno della finestra, in corrispondenza del fermo d'alloggiamento del chiavistello, una piccola traccia di presunta sostanza ematica.

Nel primo bagno, cui si accede dal soggiorno dell'abitazione (il già citato "bagno grande"), all'interno del water, la polizia scientifica rinveniva delle feci, parzialmente ricoperte da carta igienica, che nel prosieguo sarà possibile attribuire con certezza a Rudi Hermann Guede.

Sul pavimento del corridoio veniva rinvenuta una impronta di suole di scarpe, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica; una seconda traccia, identica alla precedente, veniva rinvenuta sempre nel corridoio dell'appartamento.

Sul pavimento del secondo bagno (il "bagno piccolo" vicino alla camera occupata da Meredith Kercher) veniva rinvenuto, nello spazio sottostante il lavandino, un tappetino di colore celeste, di cotone, della grandezza di 74 cm per 48 cm, il quale, nella porzione posteriore destra, risultava macchiato di sostanza ematica. Si tratta di quella che verrà evidenziata, nel corso dell'istruttoria, come una impronta di un piede nudo attribuita dall'accusa a Raffaele Sollecito, ma fortemente contestata dalla difesa dell'imputato.

Passando all'esame della stanza ove veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, fra gli altri reperti venivano evidenziate tre tracce plantari, con segni circolari concentrici, lasciate per deposizione ematica. Trattasi all'evidenza di orme di piedi privi di scarpa. Così come veniva evidenziata una traccia presumibilmente appartenente alla parte posteriore di una scarpa, in una piega della federa rinvenuta nella stanza di Meredith Kercher. Quest'ultimo rilievo sarà oggetto di ampia discussione in sede di istruttoria, sull'assunto dei difensori di Amanda Knox che trattasi non di un'orma di scarpa ma di una piega del tessuto della federa interessata da tracce ematiche.

All'esito dell'esame dei rilievi di polizia scientifica e medico-legali effettuati nell'immediatezza, e nelle prime ore successive al rinvenimento del cadavere, occorre a questo punto affrontare due questioni che hanno indubbio rilievo in causa, e che sono state oggetto di lunga dissertazione, sia da parte delle difese degli imputati, sia da parte dei Giudici nelle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sentenze di primo grado, di appello, e di legittimità che si sono succedute nei due giudizi; quello ordinario che vede imputati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e quello abbreviato che ha visto la condanna definitiva di Rudi Hermann Guede. Si tratta di dare una risposta plausibile alle domande che vengono in evidenza fino da adesso: quali furono le cause che determinarono la morte di Meredith Kercher, quali i mezzi che la produssero, e quando avvenne il decesso.

La sentenza di primo grado sul punto così concludeva, dopo aver effettuato un esame analitico di tutte le consulenze tecniche esperite: "(omissis) *sulla base delle constatazioni e valutazione dei consulenti periti medico-legali questa corte ritiene che la morte di Meredith Kercher fu determinata dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale il sangue finì anche nelle vie aeree impedendo l'attività respiratoria, situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide-anche questa riconducibile all'azione del tagliente-con conseguente dispnea.* (Omissis) [pagina 163 della sentenza numero 7/2009 emessa dalla Corte d'assise di Perugia e depositata in data 4 marzo 2010].

All'esito dell'esame delle risultanze della consulenza medica in atti ritiene questa Corte di assise d'appello di convenire con le conclusioni formulate in sentenza dal Giudice di primo grado.

Tutte le emergenze di causa portano a ritenere che il colpo di coltello che squarciò la gola di Meredith Kercher fu inferto quando la stessa era ancora in vita, ed era tenuta immobilizzata. Le lesioni e le ecchimosi descritte in sede di esame esterno, anche in regione mandibolare ed all'altezza delle labbra e delle narici, evidenziano che la ragazza subì un'attività di compressione finalizzata ad impedire che la stessa potesse urlare, e non finalizzata al soffocamento; azione di compressione che indubbiamente ebbe anche un effetto di soffocamento, ma come conseguenza collaterale e non come fine ultimo della azione di compressione. E' possibile fare una tale affermazione sul rilievo che le tracce lasciate dalla compressione sono uniformemente abbastanza lievi, significando che non fu impiegata dagli aggressori la forza necessaria a strangolare una persona adulta. Peraltro anche la sede oggetto della compressione (sede mandibolare e sub-facciale) non può essere ritenuta la sede che normalmente viene attinta in una attività di strangolamento.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Né peraltro è ragionevole ipotizzare che un'attività meccanica di soffocamento, effettuata attraverso digito-pressione, sia stata posta in essere dopo che il colpo di coltello, di maggiore invasività, venne inferto alla vittima.

Ed infatti, in primo luogo non vi sarebbe stata ragione di proseguire con un'attività di soffocamento mediante digito-pressione dopo che la coltellata avesse inferto danni che erano apprezzabili anche visivamente come letali. In secondo luogo, appare peraltro condivisibile l'opinione di alcuni dei consulenti medico-legali, i quali hanno escluso tale attività di digito-pressione sul rilievo oggettivo che la gran massa di sangue che sicuramente fuoriuscì fin dall'immediatezza dalla ferita inferta col coltello avrebbe reso la zona del collo estremamente viscida e sicuramente non agevolmente aggredibile con una digito-pressione.

Ritiene quindi questa Corte che la ragazza fu colpita con un coltello nel mentre la stessa veniva tenuta immobilizzata, oppure parzialmente immobilizzata, e con compressione all'altezza della bocca per impedirle di urlare. È ragionevole ritenere che ad un certo punto la ragazza, nel corso della aggressione, riuscì a liberare il volto dalla contenzione, e ad emettere un urlo (di cui si avrà modo di riferire più oltre), e tale condotta fu probabilmente la ragione del colpo inferto alla gola che provocò la frattura dell'osso ioide con la conseguente dispnea, e il travaso dello stesso sangue della vittima nei polmoni che ne cagionò l'asfissia.

Ritiene questo Giudice di appello che la ricostruzione sopra prospettata, sostanzialmente conforme a quella offerta in sentenza dal Giudice di prime cure, sia maggiormente aderente ai rilievi oggettivi della tipologia delle lesioni che il corpo della vittima presentava, e maggiormente aderente alle regole dettate dalla comune esperienza.

Per quanto attiene alla determinazione dell'ora in cui avvenne la morte di Meredith Kercher, in considerazione che l'aggressione fu certamente precedente di non molto al momento in cui fu inferto il colpo mortale, ritiene questa Corte che debba essere svolto un ragionamento sulla base delle sole emergenze di causa, senza alcuna necessità di operare congetture al fine di spostare in avanti o indietro l'ora del decesso.

E, infatti, fissare con estrema precisione l'orario del decesso in un evento di omicidio è di assoluto rilievo allorquando tale dato debba essere posto in relazione ad altre emergenze di causa da valutarsi in rapporto con il primo; vale a dire, allorquando la verosimiglianza della imputazione elevata a carico dell'imputato necessiti che l'omicidio sia stato commesso indefettibilmente in un certo lasso di tempo, poiché, ad esempio, nel tempo restante il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

presunto autore (o i presunti autori) dell'omicidio era certamente nell'impossibilità di commettere il reato. Nel caso che ci occupa, invece, come si avrà modo di evidenziare trattando lo specifico argomento, non sussiste alcuna necessità di questo genere, potendosi sostenere, senza dubbio di essere smentiti, che l'eventuale accertamento dell'omicidio di Meredith Kercher in un'ora precisa della notte fra il 1° ed il 2 novembre 2007 piuttosto che in un'altra, avrebbe scarso rilievo nel complesso delle valutazioni indiziarie cui è chiamata questa Corte in relazione alle imputazioni mosse a Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Infatti, dalle 21. 30 circa del 1° novembre 2007 alle ore 12.30 circa del 2 novembre 2007, nessuna emergenza istruttoria ha indicato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovassero altrove rispetto al luogo teatro dell'omicidio; ovvero in compagnia di persone che ne possano attestare la estraneità ai fatti. Sarà infatti compito di questa Corte, così come lo è stato anche dei Giudici che l'hanno preceduta, verificare, sulla base delle emergenze istruttorie e della ragionevolezza, se le indicazioni fornite da Amanda Knox (il cosiddetto alibi) siano degne di fede o meno.

Questa Corte ritiene pertanto di dover assolvere all'impegno di identificare l'orario presunto dell'omicidio esclusivamente basandosi sulle emergenze istruttorie che abbiano carattere di ragionevole affidabilità, e limitandosi quindi al dato processuale che tali emergenze siano in grado di consegnare. L'arco temporale emergente dai fatti accertati dovrà poi essere verificato come compatibile con le altre emergenze di causa.

Nell'analisi dell'ora della morte di Meredith Kercher non può che prendersi le mosse da quanto affermato dal dottor Luca Lalli all'esito della perizia autoptica.

Il medico legale, dopo aver dato atto delle operazioni compiute per il rilevamento della temperatura rettale del cadavere (operazione compiuta alle ore 00.50 del 2 novembre 2007 con temperatura rettale di 22° e temperatura ambiente di 13°; operazione ripetuta alle 12.00 del 3 novembre 2007 con temperatura rettale pari a 19° ed ambientale pari a 18°; ed infine ripetuta alle 10.00 del 4 novembre 2007 allorquando veniva rilevato che la temperatura rettale si era uniformata a quella ambientale), dichiarava che, sulla base della migliore letteratura scientifica, poteva affermarsi che la temperatura rettale subiva una perdita di 1/2 grado nelle prime tre ore dal decesso, di 1° l'ora nelle successive otto ore, con una progressiva riduzione della velocità di decremento; per pervenire, attorno alla 20^a-24^a ora dal decesso, ad una temperatura corporea equivalente a quella ambientale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il medico legale indicava poi le ragioni per le quali riteneva scarsamente attendibile l'esame del contenuto gastrico, ed all'esito perveniva alla conclusione che, applicando il *nomogramma di Henssge* al caso di specie, la morte di Meredith Kercher doveva essere fatta risalire ad un arco di tempo compreso tra le 20:00 circa del 1 novembre 2007 alle ore 04 del mattino del 2 novembre 2007. Calcolava poi il medico legale come il valore intermedio indicato dalla ricostruzione matematica collocasse il decesso attorno alle 23 del 2 novembre 2007, con un margine di tolleranza di un'ora antecedente e successivo.

Sulla base di analoghe valutazioni, i periti incaricati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, Prof.ri Aprile, Cingolani e Umani Ronchi, concludevano come "(omissis) *i dati tecnico-biologici indicano che la morte risale all'intervallo temporale tra le 20 e le 30 ore prima delle ore 00:50 del 3 novembre 2007 (omissis)*"; e quindi, in buona sostanza, tra le 18:50 del 1° novembre 2007 e le 04:50 del 2 novembre 2007.

Su tali dati di rilievo, e con riferimento alla forbice indicata, sostanzialmente concordavano anche i consulenti delle parti. Può quindi sostenersi che, sulla base degli accertamenti di carattere scientifico e medico-legale, rilevata la oggettiva impossibilità di indicare con certezza un orario specifico per la morte di Meredith Kercher, deve essere ritenuto accertato che il decesso avvenne in un intervallo temporale di circa 10 ore, dalle ore 18:50 del 1° novembre 2007 alle ore 04:50 del 2 novembre 2007; per poi verificare se, all'interno di tale intervallo temporale, sia possibile individuare con esattezza un orario più preciso attraverso la valutazione comparativa della altre emergenze istruttorie.

Orbene, all'udienza del 13 febbraio 2009 venivano escusse dal Giudice di primo grado alcune ragazze inglesi, amiche della vittima. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da Robin Carmel Butterworth, da Amy Frost e da Sophie Purton, Meredith Kercher, che aveva trascorso l'intero pomeriggio del 1° novembre 2007 in compagnia delle tre amiche inglesi guardando un film, visionando fotografie della precedente festa di Halloween, e cenando in loro compagnia, lasciava la abitazione di Amy Frost, assieme a Sophie Purton, attorno alle 20.45 per tornare a casa, percorrendo un tragitto che veniva poi verificato alla polizia giudiziaria come percorribile in circa 10-15 minuti (vedi, specificamente, verbale di trascrizione udienza 3 dicembre 2009, deposizione Sophie Purton, pagina 101).

Può quindi sostenersi, sulla base del testimoniale escusso, che l'intervallo temporale che ha visto compiersi l'omicidio possa essere ristretto quantomeno nell'orario *ex ante*, poiché è



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

certo che alle ore 21.00 del 1° novembre 2007 Meredith Kercher salutò l'amica inglese prima di recarsi nella propria abitazione, e quindi era pacificamente ancora in vita.

Questa Corte ritiene di poter fissare anche un limite temporale finale attraverso l'esame dei tabulati telefonici relativi ai telefoni cellulari che la ragazza aveva nella disponibilità la sera in cui venne uccisa, e che furono asportati dalla abitazione di via della Pergola nr 7 dagli autori dell'omicidio e gettati in un giardino di una villetta di Via Sperandio di Perugia.

Risulta infatti accertato, dall'esame dei tabulati telefonici, che il cellulare contenente la scheda telefonica inglese (di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo) alle ore 00.10,31 del 2 novembre 2007 rilasciò un segnale che fu intercettato dalla cella nr 25622, cella che non poteva essere interessata dai segnali provenienti da Via della pergola, ma che intercetta i segnali provenienti da Via Sperandio, strada in cui il cellulare venne abbandonato dopo il delitto dagli autori dell'omicidio: circostanza quest'ultima pacifica nel processo.

Ragionando quindi su tale circostanza incontrovertita del processo, può affermarsi che alle ore 21.00 circa della sera del 1° novembre 2007 Meredith Kercher era in vita e salutò l'amica inglese nei pressi della propria abitazione; alle ore 00.10,31 del 2 novembre 2007 l'omicidio della ragazza era già stato consumato. Questo, pertanto, deve essere l'intervallo di riferimento in relazione al quale quindi verificare la compatibilità delle altre acquisizioni processuali.

L'istruttoria dibattimentale, sia di primo grado che in grado di appello, ha dedicato ampio spazio ad altre emergenze processuali, di carattere testimoniale, rilevanti ai fini dell'individuazione del momento in cui avvenne l'aggressione e l'omicidio di Meredith Kercher.

Si tratta di tre deposizioni testimoniali, quella di Capezzali Nara, di Dramis Ilaria e quella di Monacchia Antonella, cui va aggiunta la testimonianza di Lombardo Giampaolo: testimonianze tutte raccolte nella udienza dibattimentale del 27 marzo 2009, nel corso del giudizio di primo grado. I testi venivano nuovamente escussi anche in grado di appello davanti alla Corte di Assise d'appello di Perugia, la quale, in sentenza, ne valutava la inattendibilità.

Questa Corte non condivide il giudizio di inattendibilità dei testi sopra indicati.

Senza necessità di confrontarsi con le affermazioni dei Giudici di secondo grado effettuate nella sentenza cassata, è sufficiente precisare, in questa sede, che le deposizioni dei



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

testi sopra richiamati dovranno essere valutate da questo Giudice unitamente a tutte le altre emergenze processuali, utilizzando esclusivamente i canoni ermeneutici consolidati, e sulla base dei principi di diritto fissati dalla Giurisprudenza di legittimità.

Passando quindi alla valutazione della attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali richiamate deve osservarsi, in primo luogo, che tutti e quattro i testimoni riferiscono circostanze che, pure se convergenti, nei termini in cui si dirà, su alcuni dettagli, fanno riferimento ad esperienze personali affatto diverse. Va inoltre sottolineata la genuinità delle predette testimonianze, in quanto raccolte nel corso della medesima udienza nel giudizio di primo grado, senza che potessero dunque realizzarsi contaminazioni anche involontarie in grado di pregiudicarne la credibilità e, d'altra parte, non risulta nemmeno che i testimoni fossero legati da un rapporto di conoscenza gli uni con gli altri. Infine, deve evidenziarsi che ad una valutazione delle deposizioni testimoniali sopra indicate operata necessariamente sulla trascrizione dei verbali di udienza, questa Corte ha riscontrato una sostanziale coerenza e logicità nel racconto degli accadimenti, e, soprattutto, non è stata mai evidenziata nella fase istruttoria una sola ragione di interesse per cui ciascuno dei suddetti testimoni dovesse aver avuto l'intenzione di riferire circostanze non esatte.

Il giudizio di attendibilità appena espresso non comporta, ovviamente, che nel complesso delle singole dichiarazioni non si debba operare una cernita tra le circostanze obiettive riferite dai testi, le loro percezioni emotive, e la collocazione spazio temporale di quanto percepito: dato quest'ultimo sicuramente insidioso, allorquando non sia assistito da riscontri oggettivi, in quanto influenzato inevitabilmente da apprezzamenti di carattere personale.

Sarà quindi compito del Giudice, nella valutazione della testimonianza nel suo complesso, discernere il contenuto pienamente attendibile della stessa, perché fondato su dati di percezione oggettiva (ad esempio, un grido è un grido e costituisce un dato di percezione oggettiva) dal contenuto che poggia su percezioni di carattere personale, per loro natura non uniformi (un grido può essere “ agghiacciante “ , “ acuto “ ecc., e questo è un dato di percezione individuale, che può ritenersi attendibile soltanto se riferito in modo uniforme da più persone). Occorre in ogni caso ribadire che l'assunto che tutti i testi si siano sbagliati, o abbiano confuso circostanze specificamente riferite, è una possibilità che si inserisce in un

17



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quadro difficilmente realistico, soprattutto se contestualizzata e rapportata a persone che non risulta si frequentassero prima del giudizio.

Ma veniamo all'esame delle dichiarazioni rilasciate dai testi sopra indicati.

Capezzali Nara riferiva di essersi coricata la sera del 1° novembre 2007 tra le 21.00 e le 21.30, orario in cui normalmente lei andava a dormire. Quella sera, non essendoci nulla di interessante in televisione, a quell'ora si era messa a letto. Dopo essersi addormentata, si era risvegliata per andare in bagno, dopo circa due ore, o due ore e mezzo dal momento in cui si era coricata. La donna affermava di non aver guardato l'orologio e quindi di non avere contezza dell'orario esatto, ma poteva ricostruire quanto da lei riferito sulla base di una abitudine che la stessa aveva di assumere dei farmaci diuretici al momento di coricarsi, farmaci che normalmente le imponevano di alzarsi per andare al bagno dopo circa due ore, o due ore e mezzo. La sera del 1° novembre 2007 si era alzata quindi per recarsi al bagno, e nel tragitto aveva percepito un urlo di donna “ agghiacciante “. La teste riferiva testualmente:

“ DOMANDA - E che cosa succede?

RISPOSTA - Succede che alzandomi sono passata davanti alla finestra della sala da pranzo, perché il bagno ce l'ho dalla parte di là, e quando sono stata lì ho sentito un grido, ma un grido che non era un grido normale, io l'ho sentito così, mi si è accapponata la pelle ad essere sincera. Io in quel minuto non sapevo più cosa succedeva e allora poi ho proseguito e sono andata al bagno. C'è la finestrina che non ci sono le persiane, niente, però io anche con la finestrina posso vedere quando entrano le macchine e da dove escono e la scaletta che sale.

DOMANDA – Quella metallica?

RISPOSTA – Sì, per le persone, di ferro. Io mi sono affacciata così ai vetri però non ho visto nessuno, non c'era nessuno, soltanto due macchine o tre.

DOMANDA - Ha sentito dei rumori?

RISPOSTA - Poi mentre ritornavo per andare a dormire, ancora non avevo fatto quello, ho sentito dei rumori, correre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaino, tra le foglie, perché era inverno ancora, tra le foglie ed il ghiaino dell'appartamentino, insomma della casetta.

DOMANDA – Cioè della piazzola?

RISPOSTA – Della piazzola che rimane di lì della casetta, il vialetto insomma della casetta.

DOMANDA – Di via Della Pergola.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Io ho sentito correre.

DOMANDA - Ecco, torniamo a questi aspetti e cerchiamo di approfondire. Questo urlo, questo grido lei è rimasta turbata da questo grido?

RISPOSTA – Sì, molto. Infatti tuttora ogni volta che passo davanti a quella finestra per me mi sembra di risentire questo grido.

DOMANDA – Questo grido quindi era umano?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Era di un uomo o di una donna?

RISPOSTA – Di una donna.

DOMANDA – Quindi il grido di una donna?

RISPOSTA – Sì. Un po' prolungato però un grido solo, poi non si è sentito più niente. Fino a che io non mi sono addormentata. (Trascrizione deposizione Capezzali Nara, udienza del 27 marzo 2009 avanti alla Corte d'assise di Perugia)".

Monacchia Antonella riferiva di essersi coricata con certezza la sera del 1° novembre 2007 alle 22.00 e che dopo un certo lasso di tempo da quando si era addormentata era stata svegliata dalle voci di un uomo e di una donna che discutevano. In tale frangente aveva sentito un forte urlo di donna, e poi silenzio. L'urlo proveniva dal basso rispetto alla sua abitazione, e quindi da una zona in cui si colloca via della Pergola numero 7.

Dramis Ilaria, la sera del 1° novembre 2007 si era recata al cinema assieme alla sorella, con lei convivente, ed al rientro si erano preparate per andare a dormire. In un'ora imprecisata, che comunque poteva collocare attorno alle 23.30 aveva sentito dei rumori di passi concitati sulle scaletta di ferro sottostante la sua abitazione (e sovrastanti la zona di via della Pergola numero 7), senza peraltro essere in grado di specificare se si trattava di una o più persone.

Infine Lombardo Giampaolo, dipendente di una carrozzeria perugina, dichiarava nella medesima udienza di avere effettuato un intervento di soccorso stradale in via della Pergola, la sera del 1° novembre 2007. L'uomo aveva ricevuto l'incarico di recarsi in via della Pergola per effettuare il soccorso stradale attorno alle 22.40 dal proprietario della carrozzeria presso cui lavorava, e di aver impiegato circa 20 minuti per raggiungere la suddetta strada, dove si era trattenuto, per effettuare l'intervento di soccorso, fino alle 23.15 circa, dopo di che se ne era allontanato.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ai testi sopra indicati si può aggiungere la deposizione di Formica Alessandra, escussa alla udienza del 21 marzo 2009. La teste, la sera del 1° novembre 2007, in compagnia del suo ragazzo Lucio Minciotti, si era recata a cena in un ristorante perugino che si trova nei pressi della zona teatro degli avvenimenti. Aveva parcheggiato l'autovettura nel parcheggio sotto piazza Grimana, e sovrastante la villetta di via della Pergola. La teste riferiva di aver iniziato la cena attorno alle 21.30 e di averla terminata dopo circa un'ora, allorquando si era recata nuovamente a riprendere la macchina al parcheggio. Mentre stava scendendo le scalette di accesso al parcheggio, il suo ragazzo veniva urtato da un giovane che, procedendo in senso contrario, andava di corsa. La teste non era in grado di riferire alcunché di preciso utile alla identificazione del giovane, ma soltanto che sembrava un ragazzo "scuro". Per quanto attiene all'orario la teste riferiva di essere giunta alla propria abitazione attorno alle 23.00 o al massimo le 23.15 e che per raggiungere la sua abitazione dal parcheggio in questione si potevano impiegare circa 15 minuti.

Questo è il quadro del testimoniale da esaminare ai fini di verificare se sia possibile restringere il lasso temporale indicato dai periti medico- legali in cui collocare l'evento omicidiario.

Ritiene la Corte che i riferimenti temporali effettuati dai testi siano necessariamente imprecisi con riferimento all'orario, ma adeguatamente attendibili, soprattutto con riferimento alle testi Capezzali e Monacchia, per quanto attiene all'aver percepito l'urlo di una donna, urlo che entrambe le testimoni collocano comunque attorno alle 23.00\23.30 della sera del 1° novembre 2007: quindi, in un orario perfettamente compatibile con l'evento omicidiario per come ricostruito dai medici-legali, ed inserito nella " forbice " ricavabile dagli accertamenti della polizia giudiziaria (21.00 del 1° novembre \ 00.10,31 del 2 novembre 2007).

Per quanto attiene alle deposizioni delle testimoni Dramis e Formica, le circostanze da queste ultime riferite (ovverosia di aver udito passi frettolosi sulle scalette del parcheggio sovrastante la villetta di via della Pergola e, con riferimento alla Formica, di aver incontrato un ragazzo che correva sulle medesime scalette in un tempo che può essere collocato tra le 22:45 e le 23:00) pur potendo essere indubbiamente ricondotte alla fase di allontanamento dal luogo del delitto dell'omicida successivamente all'aggressione, ben potrebbero essere riferite, stante la loro obiettiva genericità, anche ad altri accadimenti indifferenti ai fatti di causa. Non bisogna infatti dimenticare che sovrastante la villetta di via della Pergola, ove è avvenuto il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

delitto, si trova un parcheggio per autovetture, al limitare del centro cittadino di Perugia, che la sera del 1° novembre 2007, giornata festiva, era piuttosto “ movimentato “ dalle presenze di vari automobilisti.

Si tratta in buona sostanza di testimonianze che, seppure perfettamente attendibili, riferiscono circostanze di scarsissima utilità processuale, stante la loro equivocità. A mero titolo di esemplificazione, è sufficiente rilevare come Formica Alessandra collochi lo “ scontro “ con lo sconosciuto attorno alle 22:45 \ 23:00, in un orario in cui, sotto il parcheggio sovrastante la villetta, ed a poche decine di metri, era in corso l'intervento di soccorso stradale posto in essere da Lombardo Giampaolo; intervento di soccorso stradale che ragionevolmente creò del movimento e dei rumori, cui la teste non ha mai accennato, consegnandoci un contesto spazio-temporale di assoluta tranquillità e silenzio, rotto esclusivamente dalla presenza del ragazzo “ scuro “ che urtò il suo fidanzato.

All'esito dell'esame testimoniale sopra riferito ritiene pertanto questa Corte che fissare un orario preciso della morte di Meredith Kercher sia attività oltremodo pericolosa, poiché si fonderebbe su percezioni e ricordi che inevitabilmente scontano l'imprecisione di un margine temporale considerevole.

Ciò che rileva, invece, dalle testimonianze sopra richiamate è la circostanza di fatto che due donne diverse, posizionate in immobili distinti, ma vicini in linea d'aria alla villetta di via della Pergola, in un contesto sostanzialmente equivalente per quanto attiene all'orario, percepirono un forte grido di donna provenire da una zona in cui si trova la villetta teatro dell'omicidio. Questa circostanza, compatibile con il lasso temporale in cui avvenne l'omicidio, risulta altresì compatibile con la ricostruzione dell'evento mortale, con la natura dei mezzi adoperati, con l'aggressione particolarmente violenta che Meredith Kercher subì, nonché con altre emergenze processuali, di provenienza diretta da uno degli imputati, di cui si avrà modo di parlare nel prosieguo.

In conclusione, può dirsi adeguatamente provato in causa che Meredith Kercher fu aggredita e uccisa in un'ora compresa tra le 21 circa del 1° novembre 2007 e le 00.10,31 del 2 novembre 2007, ed a questo lasso di tempo dovrà farsi riferimento allorquando si affronterà la questione relativa all'alibi fornito da Amanda Knox per entrambi gli attuali imputati.

Resta in ultimo da chiarire quali furono i mezzi che cagionarono la morte di Meredith Kercher.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Le lesioni rilevate in sede di esame esterno cadaverico ed in sede autoptico, già precedentemente esaminate, portano a ritenere che le ferite d'arma da taglio, una delle quali fu la causa principale del decesso della ragazza, furono inferte con uno o più coltelli monotaglienti, e privi di seghettatura sulla lama. L'istruttoria si è a lungo soffermata sulla necessità di stabilire se per commettere l'omicidio siano state usate due " lame ", ovvero una soltanto; e se il coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito (reperto nr 36) sia una delle armi del delitto.

La questione non può in alcun modo essere affrontata e risolta in questa fase iniziale, poiché la risposta alla domanda avrebbe inevitabilmente carattere di mera congettura. Soltanto all'esito della valutazione del complesso indiziario potrà essere formulata una risposta attendibile.

Allo stato può soltanto affermarsi che, nel caso in cui l'omicidio di Meredith Kercher fosse stato commesso dal solo Rudi Hermann Guede, senza l'ausilio di correi, allora dovrebbe necessariamente affermarsi che uno soltanto fu il coltello utilizzato, poiché, per le modalità dell'azione, e per la varietà degli eventi lesivi riscontrati sul corpo della vittima, l'utilizzo di due distinti coltelli da parte di un unico aggressore sarebbe obiettivamente insostenibile.

Quest'ultima osservazione serve peraltro ad introdurre una questione da affrontare all'esito di questo primo esame delle risultanze di causa, questione centrale del processo: stabilire cioè, con ragionevole certezza, se ad aggredire Meredith Kercher fu una sola persona o più persone.

Ritiene la Corte di estremo rilievo questo accertamento fin dalle fasi iniziali dell'indagine cui è chiamata sul compendio indiziario, poiché, come abbiamo già avuto modo di specificare nella premessa, vi è già un autore identificato dell'omicidio di Meredith Kercher nella persona di Rudi Hermann Guede, condannato in via definitiva per tale reato. Se quindi si dovesse pervenire alla conclusione, sulla base di questi primi rilievi obiettivi esaminati, che l'omicidio fu consumato da un solo aggressore, dovrebbe conseguentemente rilevarsi che quest'ultimo è già stato identificato, e quindi tutta l'ulteriore attività di valutazione del compendio indiziario dovrebbe cessare, essendo intervenuto sul punto un giudicato penale. Stabilire quindi se ad aggredire Meredith Kercher, e ad ucciderla, sia stata una o più persone è questione non solo preliminare, ma anche pregiudiziale per il prosieguo della trattazione.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ritiene la Corte che vi siano in atti elementi indiziari univoci e concordanti, tali da consentire di ritenere che l'aggressione a Meredith Kercher, nella sera del 1 novembre 2007, fu consumata da più di una persona, e che quindi Rudi Hermann Guede ebbe dei correi con i quali concorse nella esecuzione dell'omicidio.

Il ragionamento deve essere in primo luogo sviluppato in relazione alla tipologia e alla localizzazione delle lesioni presenti sul corpo della vittima.

Possiamo dire che sul corpo di Meredith Kercher erano presenti tre lesioni d'arma da taglio, una delle quali posizionata sul lato sinistro del collo, sicuramente mortale, mentre le altre due, quella posizionata immediatamente al di sotto della ferita mortale e quella posizionata sulla parte destra del collo, presentavano una natura ed una tipologia propria di lesioni aventi una finalità di minaccia. Vi erano poi lesioni da digitopressione, più volte descritte, nella regione mandibolare, nella regione sotto-mandibolare, nella parte del volto interessata dalle narici, ed all'interno della bocca, le quali, per la loro posizione e per il grado presumibile di forza impressa per cagionarle, fanno ritenere probabile che al momento dell'aggressione fosse in atto una tentativo di impedire che la ragazza urlasse.

Il corpo di Meredith Kercher non presentava lesioni tipiche “ da difesa “ (se non per delle minuscole ferite sulla regione palmare e sul pollice della mano destra, rilevate dalla Polizia scientifica ed in sede autoptica dal Dr Luca Lalli, talmente modeste da essere sostanzialmente insignificanti sotto il profilo di una attività difensiva efficace), come è usuale riscontrare nei casi di aggressione di una persona adulta da parte di un omicida armato di coltello. Quasi come se la ragazza, certamente minacciata con l'arma bianca, e ferita con la medesima, non avesse opposto alcuna valida resistenza.

Per quanto è dato sapere, Meredith Kercher era una ragazza priva di particolari problematiche fisiche, che aveva praticato attività sportive che certamente allenano la parte muscolare degli arti superiori ed inferiori (calcio e boxing); dalla perizia autoptica possono ricavarsi dati fisici, quali una altezza di 164 cm, un peso corporeo fra i 50 ed i 55 chilogrammi, ed una muscolatura adeguata, che evidenziano il buono stato di salute della ragazza. Se a ciò si aggiunge che in sede di esame tossicologico è stato accertato dal Dr. Luca Lalli che Meredith Kercher non aveva assunto né sostanze stupefacenti, né alcool nelle ore precedenti all'omicidio, può ragionevolmente affermarsi che l'aggressore armato di coltello si trovò di fronte una ragazza giovane, nel pieno della vigoria fisica, perfettamente cosciente, e